Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Mercoledì, 23 dicembre 1931 - ANNO X — Numero 295

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi, via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento versando il corrispondente importo sul conto corrente postale 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

CONCORSI.

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 23 DICEMBRE 1931-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 78: **Società anonima italiana per la produzione calci e cementi di Segni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 28 novembre 1931. — **Società anonima delle ferrovie Nord Milano, in Milano:** Pagamento interessi sulle obbligazioni 4, 4,50, 5,50 e 6 per cento; rimborso delle obbligazioni estratte; pagamento acconto dividendo 1931 alle azioni di preferenza. — **Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1931. — **Tipo-litografia Almasio, in Intra:** Elenco delle obbligazioni rimborsabili dal 1° gennaio 1932. — **Società nazionale di navigazione, in liquidazione, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1931. — **Società anonima Lido del Finale, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1931. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Elenco dei titoli del mutuo obbligatorio sorteggiati il 30 novembre 1931. — **Municipio di Gorizia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 45ª estrazione del 1° dicembre 1931. — **Società anonima Fabbriche Formenti, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1931. — **Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1931. — **Società generale italiana Edison di elettricità, in Milano:** Elenco delle obbligazioni della ex Società imprese elettriche Conti sorteggiate nella 17ª estrazione del 1° dicembre 1931. — **Comune di Castiglione Olona:** Elenco delle cartelle sorteggiate nella 3ª estrazione del 29 novembre 1931. — **Municipio di Chieti:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1931. — **Società romana del gas, in Roma:** Elenco delle obbligazioni estratte per il rimborso al 1° gennaio 1932. — **Manifattura ceramica Pozzi, in Torino:** Elenco delle obbligazioni che rimangono ancora da rimborsare. — **Manifattura Sebina Ravasio Umberto e C., in Sarnico (Bergamo):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1931.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1812.**

REGIO DECRETO 28 ottobre 1931, n. **1510.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica delle Regie scuole medie di Tripoli ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica delle Regie scuole medie di Tripoli;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Veduto il capo XII del regolamento 30 aprile 1924, n. 965;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È eretta in ente morale la Cassa scolastica delle Regie scuole medie di Tripoli e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 52. — MANCINI.

Statuto della Cassa scolastica delle Regie scuole medie di Tripoli.

Art. 1.

È istituita la Cassa scolastica delle Scuole medie di Tripoli.

Art. 2.

La Cassa si propone:
a) di promuovere il miglioramento della cultura dei giovani, e di secondare ogni azione che sia di decoro e di vantaggio alla Scuola ed agli alunni;
b) di assistere gli alunni meritevoli per condotta e profitto e che dimostrino particolare attitudine allo studio e buona volontà, le cui famiglie versino in disagiate condizioni economiche, con preferenza per quelli di cui agli articoli 33 e seguenti del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
c) di provvedere allo sviluppo della biblioteca.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale della Cassa è costituito da cartelle del Debito pubblico per un valore nominale di 18.100 lire e da buoni novennali al 5 per cento per L. 5000 nominali e da L. 1123 depositate presso la Cassa di risparmio della Tripolitania le quali ultime, e quelle che saranno destinate in aumento del patrimonio, dovranno essere investite in titoli di rendita pubblica nominativi.

Art. 4.

La Cassa trae i suoi proventi:
a) dalla rendita del patrimonio;
b) dalle oblazioni volontarie di insegnanti, alunni e loro famiglie;
c) da volontarie elargizioni di enti pubblici e private società e lasciti;
d) dal ricavato di iniziative promosse dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Sarà dichiarato socio benemerito della Cassa chi verserà una volta tanto almeno L. 1000, e riceverà in omaggio apposito diploma e sarà inscritto in un albo d'onore.

Art. 6.

La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione:
a) dal preside delle Scuole medie, presidente;
b) da due professori ordinari, uno del ginnasio-liceo, l'altro del Regio istituto tecnico, di cui uno fungerà da segretario-cassiere;
c) da due cittadini, scelti fra padri di alunni ed amici della scuola;
d) da un membro del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale Balilla e precisamente dal rappresentante della Scuola media in seno al Consiglio stesso.
I membri del Consiglio sono eletti dal Collegio dei professori nella prima adunanza dell'anno scolastico; durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Art. 7.

Il Consiglio:
a) amministra il patrimonio della Cassa, provvede al suo incremento ed al suo migliore investimento in titoli di Stato;
b) eroga le rendite, secondo i fini statutari, poichè il capitale è inalienabile;
c) stabilisce quale parte delle rendite e delle elargizioni e contributi ordinari e straordinari debba essere erogata e quale parte invece debba essere destinata in aumento del patrimonio;
d) compila annualmente il rendiconto della gestione finanziaria, che deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta per l'istruzione media.

Art. 8.

L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Art. 9.

Per il funzionamento della Cassa il Consiglio di amministrazione può deliberare un regolamento interno, che deve essere sottoposto all'approvazione della Sopraintendenza scolastica della Tripolitania.

Art. 10.

In caso di soppressione di una Scuola il capitale passerà all'altra; in caso di separazione, il capitale verrà diviso in parti eguali fra i due Istituti.

Art. 11.

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente statuto si osservano le disposizioni del capo XII del regolamento 30 aprile 1924, n. 965.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Numero di pubblicazione 1813.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1931, n. **1514.**

Approvazione della convenzione stipulata il 23 settembre 1931 per la concessione alla Società Anonima Costruzione Esercizio Funivie (S.A.C.E.F.) della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea per trasporto in servizio pubblico di persone e merci Bologna-San Luca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentita la Reale commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 23 settembre 1931-IX fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società Anonima Costruzione Esercizio Funivie (S.A.C.E.F.), per la concessione, a quest'ultima, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea per trasporto in servizio pubblico di persone e merci Bologna-San Luca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 56. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1814.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1931, n. **1520.**

Proroga al 31 dicembre 1935 del privilegio speciale sulle merci e derrate acquistate dagli enti di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926, contenente provvedimenti diretti a facilitare il credito agli enti di consumo;

Visti i Regi decreti-legge 11 dicembre 1924, n. 2088 (articolo 8), 24 gennaio 1929, n. 152, e 28 febbraio 1930, numero 439, che prorogano al 31 dicembre 1930 il termine indicato negli articoli 2 e 6 del citato R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare ulteriormente l'efficacia dell'art. 6 del citato R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine indicato nell'art. 6 del R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926, la cui efficacia venne estesa con i successivi decreti-legge 11 dicembre 1924, n. 2088, 24 gennaio 1929, n. 152, e 28 febbraio 1930, n. 439, è prorogato fino al 31 dicembre 1935 per le operazioni di credito tuttora in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, assistite dal privilegio speciale di cui al R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926.

Le passività degli enti di consumo dipendenti da prestiti fatti a norma ed agli effetti del citato R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926, dovranno essere estinte, per almeno la metà del loro importo, entro il 31 dicembre 1933 e per il residuo entro il biennio successivo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 63. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1815.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1931, n. **1551.**

Disposizioni intese alla razionale ripartizione delle mattazioni di bestiame bovino nei vari Comuni del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerate le attuali condizioni della produzione del bestiame bovino per effetto delle avversità stagionali, e della conseguente penuria di foraggi;

Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di adottare speciali provvedimenti diretti a favorire l'affluenza di bestiame bovino nazionale ai macelli, senza turbare le normali correnti di importazione, attraverso ad una razionale ripartizione delle mattazioni in tutti i Comuni del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle mattazioni di bestiame bovino, effettuate in tutti i Comuni del Regno, per la produzione di carni destinate al

consumo, è resa temporaneamente obbligatoria la utilizzazione di una percentuale minima di bestiame bovino nazionale, da stabilirsi, con proprio decreto, dal Ministro per la agricoltura e le foreste.

Art. 2.

Per bestiame bovino nazionale, da utilizzare ai sensi del precedente articolo, deve intendersi quello non munito dello speciale marchio di identificazione prescritto per i bovini di provenienza estera.

Art. 3.

Le violazioni della disposizione contenuta nell'art. 1, e delle norme che saranno emanate ai sensi del successivo articolo 5, sono punite con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000. Nei casi di particolare gravità, o nei casi di recidiva, può essere disposta anche la revoca della licenza di esercizio.

Chiunque al fine di ottenere la mattazione di bestiame di provenienza estera, come bestiame nazionale, altera, annulla o altrimenti modifica o rende invisibile il marchio indicato nell'art. 2, è punito con la multa da L. 500 a L. 1000 per ogni capo di bestiame di cui abbia alterato, annullato, modificato o reso invisibile il marchio stesso.

La pena stabilita nel comma precedente si applica altresì a chiunque, al fine predetto, utilizzi, per la mattazione, bestiame di provenienza estera, di cui siasi alterato, annullato, modificato o reso invisibile il marchio.

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e delle norme di cui al successivo art. 5 è affidata ai prefetti, che si avvarranno dei veterinari provinciali, comunali e consorziali.

Art. 5.

Con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme di esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Le precedenti disposizioni non si applicano nei Comuni compresi nella provincia di Zara e nella zona franca del Carnaro, nel limite delle mattazioni di bovini necessario per i bisogni del consumo locale.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° gennaio 1932-X, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 luglio 1931.

Nomina degli assessori dei circoli di Corte di assise compresi nel territorio del distretto della Corte di appello di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4, 5, 6, 11 e 25 del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti di assise;

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 432, che approva la tabella con la quale è determinato il numero degli assessori per ciascun circolo di Corte di assise del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominate assessori dei circoli di Corte di assise, compresi nel distretto della Corte di appello di Palermo, le persone qui appresso indicate, le quali durano in carica fino al 31 dicembre 1933:

Circolo di Palermo.

1. Abate Attilio fu Vincenzo (cat. 8ª) Moneale.
2. Dott. Accardi Giuseppe di Saverio (cat. 6ª) Palermo.
3. Prof. Agate Giovanni di Carlo (cat. 8ª) Palermo.
4. Dott. Agnello Nicolò di Giovanni (cat. 4ª) Cefalù.
5. Dott. Agnese Enrico fu Nicolò (cat. 8ª) Palermo.
6. Prof. Aguglia Gaetano di Beniamino (cat. 6ª) Palermo.
7. Aiello Salvatore di Antonino (cat. 8ª) Palermo.
8. Ing. Alagna Vincenzo di Salvatore (cat. 6ª) Palermo.
9. Ing. Aliotta Pietro di Gaetano (cat. 6ª) Palermo.
10. Prof. Aloi Antonio di Raffaele (cat. 8ª) Palermo.
11. Prof. Anzioso Angelo di Matteo (cat. 8ª) Palermo.
12. Augi Vincenzo fu Guglielmo (cat. 8ª) Palermo.
13. Dott. Balsamo Antonino di Cosimo (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
14. Barbera Salvatore di Lorenzo (cat. 8ª) Palermo.
15. Dott. Barone Vincenzo fu Vito (cat. 6ª) Ciminna.
16. Ing. Basile Paolo di Salvatore (cat. 6ª) Palermo.
17. Battaglia Agostino fu Antonio (cat. 8ª) Termini Imerese.
18. Bertola Antonio fu Vincenzo (cat. 8ª) Castelbuono.
19. Prof. Billà Melchiorre di Giuseppe (cat. 6ª) Palermo.
20. Prof. Biondolillo Francesco di Angelo (cat. 6ª) Palermo.
21. Ing. Bonaccorsi Eugenio di Gioacchino (cat. 6ª) Palermo.
22. Prof. Bonfanti Rosario di Giovanni (cat. 6ª) Palermo.
23. Prof. Borsellino Gioacchino fu Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
24. Prof. Brucato Giuseppe di Angelo (cat. 8ª) Palermo.
25. Bruno Pietro fu Vincenzo (cat. 8ª) Palermo.
26. Buttafarri Ernesto fu Gaetano (cat. 8ª) Termini Imerese.
27. Caccia Edoardo di Vincenzo (cat. 8ª) Palermo.
28. Ing. Calì Giovanni di Francesco (cat. 6ª) Palermo.
29. Ten. colonnello Calvi Francesco fu Francesco (cat. 8ª) Balestrate.
30. Dott. Camparetto Domenico di Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
31. Dott. Campo Salvatore fu Francesco (cat. 6ª) Caltavuturo.
32. Candeloro Antonino fu Ignazio (cat. 8ª) Palermo.
33. Cannata Francesco fu Pasquale (cat. 8ª) Prizzi.
34. Cannizzaro Giuseppe di Gaetano (cat. 8ª) Palermo.

35. Ing. Caramazza Gaetano di Pietro (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
36. Cardillo Eduardo di Giuseppe (cat. 8ª) Palermo.
37. Dott. Caruso Carmelo di Paolo (cat. 6ª) Palermo.
38. Dott. Caruso Ferdinando fu Pietro (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
39. Prof. Catalano Carlo fu Rosolino (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
40. Catanzaro Michele di Francesco (cat. 8ª) Termini Imerese.
41. Celesia Gaetano fu Lancellotto (cat. 8ª) Palermo.
42. Centineo Arcangelo fu Francesco (cat. 8ª) Misilmeri.
43. Cervo Giovanni di Vito (cat. 8ª) Palermo.
44. Prof. Chimenti Giuseppe di Salvatore (cat. 8ª) Palermo.
45. Dott. Ciofalo Michele di Saverio (cat. 6ª) Palermo.
46. Dott. Ciofalo Salvatore fu Pietro (cat. 6ª) Termini Imerese.
47. Dott. Colucci Ermanno di Andrea (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
48. Dott. Conti Giuseppe fu Emanuele (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
49. Dott. Controtti Pasquale di Francesco (cat. 6ª) Palermo.
50. Dott. Costanzo Andrea di Luigi (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
51. Culotta Vito di Giuseppe (cat. 8ª) Termini Imerese.
52. Cutino Leopoldo di Luigi (cat. 8ª) Palermo.
53. D'Agostino Giuseppe di Ferdinando (cat. 8ª) Palermo.
54. Dott. D'Angelo Agostino Eugenio di Giovanni (cat. 6ª) Palermo.
55. D'Asaro Luigi fu Luigi (cat. 7ª) Termini Imerese.
56. Dato Filippo fu Antonino (cat. 8ª) Palermo.
57. Dott. De Francisco Vincenzo fu Giovanni (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
58. Dott. De Luca Antonino di Sebastiano (cat. 6ª) Termini Imerese.
59. Ing. De Luca Francesco di Stefano (cat. 6ª) Termini Imerese.
60. Dott. De Maria Enrico di Gennaro (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
61. Dott. De Michele Domenico fu Angelo (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
62. Ing. De Simone Salvatore di Rosario (cat. 6ª) Palermo.
63. Di Bartolo Francesco di Pietro (cat. 8ª) Palermo.
64. Dott. Di Carlo Francesco Paolo di Giacomo (cat. 6ª) Altofonte.
65. Dott. Di Leo Antonino di Sebastiano (cat. 6ª) Palermo.
66. Prof. Di Marzo Enrico di Giovanni (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
67. Primo capitano Di Pasquale Salvatore fu Michele (cat. 8ª) Palermo.
68. Dott. Di Piazza Giuseppe fu G. Battista (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
69. Ten. colonnello Di Simone Emilio fu Rosario (cat. 8ª) Palermo.
70. Prof. Dominici Mariano di Filippo (cat. 6ª) Palermo.
71. Ten. colonnello Donadeo Alfredo fu Giovanni (cat. 8ª) Bolognetta.
72. Prof. Fabris Luigi di Giacomo (cat. 8ª) Palermo.
73. Failla Gaetano di Salvatore (cat. 8ª) Palermo.
74. Ing. Falcone Domenico di Stefano (cat. 6ª) Palermo.
75. Prof. Fernandez Crispo Francesco di Giovanni (cat. 6ª) Palermo.
76. Ferro Agostino fu Francesco (cat. 8ª) Palermo.
77. Capitano Ficara Santo fu Francesco (cat. 8ª) Piana dei Greci.
78. Dott. Formica Giuseppe di Raffaele (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
79. Dott. Fucà Giuseppe di Giuseppe (cat. 6ª) Termini Imerese.
80. Dott. Furitano Calcedonio fu Gioacchino (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
81. Dott. Furitano Marcello di Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
82. Gagliardo Umberto fu Vincenzo (cat. 4ª) Polizzi Generosa.
83. Dott. Galante Emanuele di Giuseppe (cat. 6ª) Palermo.
84. Dott. Gargano Giuseppe di Nicolò (cat. 6ª) Termini Imerese.
85. Dott. Giaconia Luigi di Gioacchino (cat. 8ª) Palermo.
86. Prof. Gerbasi Rosario di Michele (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
87. Giardina Gaetano fu Andrea (cat. 8ª) Partinico.
88. Giardina Pietro fu Francesco (cat. 8ª) Palermo.
89. Prof. Giuffrè Ignazio di Salvatore (cat. 6ª) Termini Imerese.
90. Dott. Giunta Salvatore di Salvatore (cat. 6ª) Palermo.
91. Prof. Giunta Tommaso fu Antonino (cat. 8ª) Termini Imerese.
92. Prof. Grasso Carlo di Francesco Paolo (cat. 8ª) Palermo.
93. Prof. Grasso Vincenzo di Salvatore (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
94. Griffo Giovanni di Carmelo (cat. 8ª) Palermo.
95. Guaiana Giacomo fu Antonio (cat. 8ª) Palermo.
96. Ten. colonnello Guarino Saverio fu Salvatore (cat. 8ª) Palermo.
97. Dott. Guccione Matteo fu Antonino (cat. 6ª) Termini Imerese.
98. Guggino Domenico di Giuseppe (cat. 8ª) Palermo.
99. Dott. Guzzo Ettore di Rosario (cat. 6ª) Palermo.
100. Indelicato Antonino fu Saverio (cat. 8ª) Palermo.
101. Ing. Indovina Giuseppe fu Antonio (cat. 6ª) Termini Imerese.
102. Iraci Giovanni fu Francesco (cat. 8ª) Palermo.
103. Dott. La Farina Tommaso di Giuseppe (cat. 6ª) Palermo.
104. Dott. La Torre Giuseppe di Gaetano (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
105. Prof. La Vaccara Luigi di Calogero (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
106. Lo Cascio Vincenzo fu Simone (cat. 8ª) Palermo.
107. Dott. Lo Verso Vincenzo di Girolamo (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
108. Lo Voi Salvatore fu Paolo (cat. 8ª) Palermo.
109. Dott. Maira Alfredo di Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
110. Ing. Majo Luigi di Ignazio (cat. 6ª) Palermo.
111. Ing. Maisano Leopoldo di Rosario (cat. 6ª) Palermo.
112. Dott. Mancuso Giuseppe fu Antonino (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
113. Prof. Manzoni Giuseppe di Raffaele (cat. 8ª) Palermo.
114. Dott. Marguglio Domenico di Vincenzo (cat. 6ª) Palermo.
115. Prof. Marino Francesco di Vito (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
116. Prof. Marotta Giovanni di Salvatore (cat. 6ª) Palermo.
117. Martorana Vincenzo di Francesco (cat. 8ª) Palermo.
118. Ing. Massarelli Michele di Marino (cat. 6ª) Palermo.
119. Prof. Matassa Pasquale di Pasquale (cat. 6ª e 8ª) Cefalù.
120. Dott. Melis Beniamino di Vincenzo (cat. 6ª) Palermo.
121. Miano Francesco Paolo di Salvatore (cat. 8ª) Palermo.
122. Prof. Mignosi Filippo Benizio di Antonino (cat. 8ª) Palermo.
123. Minutilla Mariano fu Giuseppe (cat. 8ª) Gerasi Siculo.
124. Mira Francesco di Giovanni (cat. 8ª) Palermo.
125. Dott. Mirabella Filippo fu Ignazio (cat. 6ª) Palermo.

126. Prof. Mistretta Antonino di Francesco (cat. 8ª) Palermo.
127. Dott. Misuraca Francesco di Giuseppe (cat. 6ª) Palermo.
128. Dott. Mormino Luigi di Ignazio (cat. 6ª) Termini Imerese.
129. Prof. Muccini Mario di Francesco (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
130. Prof. Nastri Filippo di Vincenzo (cat. 8ª) Palermo.
131. Prof. Nazari Emilio di Oreste (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
132. Notarbartolo Francesco di Giovanni (cat. 8ª) Palermo.
133. Dott. Noto Emilio di Onofrio (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
134. Prof. Occhipinti Francesco di Filippo (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
135. Prof. Oliveri Francesco di Giovanni (cat. 8ª) Palermo.
136. Dott. Orlando Eugenio di Edoardo (cat. 6ª) Palermo.
137. Orlando Francesco fu Vincenzo (cat. 8ª) Palermo.
138. Prof. Ortolani Giuseppino Carmelo di Gesualdo (cat. 6ª e 8ª) Cefalù.
139. Capitano Ortolani Pietro fu Giovanni (cat. 8ª) Isnello.
140. Dott. Pagano Giovanni di Vincenzo (cat. 6ª e 8ª) Partinico.
141. Prof. Pagotto Giuseppe fu Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Monreale.
142. Maggiore Palermo Attilio fu Calogero (cat. 8ª) Palermo.
143. Ing. Pasca Francesco di Vincenzo (cat. 6ª) Palermo.
144. Prof. Passalacqua Gaetano di Nicolò (cat. 8ª) Palermo.
145. Prof. Passalacqua Stanislao di Saverio (cat. 6ª) Palermo.
146. Ing. Patricolo Pietro di Francesco (cat. 6ª) Palermo.
147. Maggiore Patti Vincenzo fu Domenico (cat. 8ª) Marineo.
148. Prof. Pecorella Giov. Battista di Corradino (cat. 6ª) Palermo.
149. Perrino Antonino di Giuseppe (cat. 8ª) Corleone.
150. Dott. Piazza Rosario di Luigi (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
151. Prof. Pisanò Carlo di Vito (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
152. Ing. Prezzi Luigi di Antonino (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
153. Dott. Prinzivalli Rosario di Francesco (cat. 6ª) Palermo.
154. Maggiore Quasimodo Fedele fu Vincenzo (cat. 9ª) Baucina.
155. Prof. Randone Giovanni di Ignazio (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
156. Ing. Rau Giuseppe di Cesare (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
157. Rava Ettore di Ettore (cat. 9ª) Cefalù.
158. Reina Salvatore di Michele (cat. 8ª) Palermo.
159. Dott. Restivo Michele di Calogero (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
160. Riggio Diego fu Filippo (cat. 8ª) Carini.
161. Rinaudo Eduardo di Giuseppe (cat. 8ª) Palermo.
162. Dott. Romano Luigi fu Stefano (cat. 6ª e 8ª) Lercara.
163. Capitano Romeo Lorenzo di Rosario (cat. 8ª) Gangi.
164. Rosselli Giuseppe di Michele (cat. 8ª) Palermo.
165. Capitano Russo Sebastiano (cat. 8ª) Palermo.
166. Capitano Safina Antonino di Salvatore (cat. 8ª) Palermo.
167. Prof. Sajeva Benedetto di Benedetto (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
168. Sajeva Gerlando fu Emanuele (cat. 8ª) Palermo.
169. Prof. Salatiello Giosuè di Giovanni (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
170. Salvo Michele di Domenico (cat. 8ª) Termini Imerese.
171. Ing. Sansone Antonino fu Domenico (cat. 6ª) Termini Imerese.
172. Prof. Santangelo Pietro di Matteo (cat. 8ª) Palermo.
173. Sarzana Giuseppe di Domenico (cat. 8ª) Corleone.
174. Prof. Schiavo Lena Antonio di Michelangelo (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
175. Dott. Schirò Giuseppe di Nicolò (cat. 6ª) Palermo.
176. Ing. Sconzo Giovanni di Gaetano (cat. 6ª) Palermo.
177. Dott. Serio Francesco di Salvatore (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
178. Dott. Serio Pietro di Giovanni Salvatore (cat. 6ª) Cefalù.
179. Ten. colonnello Serrao Roberto fu Francesco (cat. 4ª) Santa Flavia.
180. Serù Alberto fu Salvatore (cat. 8ª) Bagheria.
181. Dott. Sesta Luciano di Michele (cat. 8ª) Palermo.
182. Sieri Pepoli Giuseppe di Stanislao (cat. 8ª) Palermo.
183. Prof. Somma Francesco fu Gaetano (cat. 8ª) Palermo.
184. Capitano Storti Francesco fu Michele (cat. 8ª) Palermo.
185. Prof. Stumpo Beniamino di Francesco (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
186. Dott. Taccari Mario di Francesco (cat. 6ª) Palermo.
187. Talò Ernesto di Francesco (cat. 8ª) Palermo.
188. Dott. Tamburello Ernesto fu Angelo (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
189. Dott. Tardi Antonino di Salvatore (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
190. Dott. Tosi Francesco di Gaetano (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
191. Trapani Giuseppe fu Pietro (cat. 8ª) Palermo.
192. Triolo Gioacchino fu Nicolò (cat. 7ª) Corleone.
193. Troisi Rosario di Agostino (cat. 8ª) Palermo.
194. Dott. Tusa Girolamo di Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
195. Tuzzolino Francesco di Vincenzo (cat. 8ª) Palermo.
196. Ing. Werber Girolamo fu Giuseppe (cat. 6ª) Godrano.
197. Colonnello Verrone Roberto fu Vincenzo (cat. 4ª) Termini Imerese.
198. Viola Ernesto di Vincenzo (cat. 8ª) Palermo.
199. Ing. Vizzini Carlo di Casimiro (cat. 6ª e 8ª) Palermo.
200. Dott. Zambuto Giuseppe di Angelo (cat. 6ª e 8ª) Palermo.

Circolo di Agrigento.

1. Alaimo Francesco fu Calogero (cat. 8ª) Agrigento.
2. Amato Pietro di Calogero (cat. 8ª) Sciacca.
3. Ambrosetti Vincenzo fu Amindore (cat. 8ª) Agrigento.
4. Dott. Argento Antonio fu Calogero (cat. 6ª e 8ª) Agrigento.
5. Dott. Argento Giuseppe fu Gerlando (cat. 6ª) Agrigento.
6. Arnone Carmelo fu Carmelo (cat. 8ª) Agrigento.
7. Maggiore Baio Antonino fu Alfonso (cat. 8ª) Porto Empedocle.
8. Capitano Baio Giuseppe fu Alfonso (cat. 8ª) Agrigento.
9. Berretta Paolo fu Cesare (cat. 8ª) Bivona.
10. Prof. Bonadonna Gaspare fu Vincenzo (cat. 8ª) Agrigento.
11. Bonadonna Giovanni fu Vincenzo (cat. 8ª) Agrigento.
12. Ing. Bono Accursio di Baldassare (cat. 6ª) Sciacca.
13. Ing. Bonsignore Antonino di Rosario (cat. 6ª) Licata.
14. Bonsignore Giuseppe di Angelo (cat. 8ª) Agrigento.
15. Dott. Campagna Empedocle fu Gaspare (cat. 6ª) Agrigento.
16. Ing. Campanella Antonino di Matteo (cat. 6ª e 8ª) Agrigento.
17. Cangelosi Pietro fu Salvatore (cat. 8ª) Agrigento.
18. Dott. Cappadona Giuseppe di Gerlando (cat. 6ª) Porto Empedocle.
19. Dott. Casà Domenico fu Girolamo (cat. 6ª) Sciacca.

20. Prof. Castagnolo Angelo fu Beniamino (cat. 8ª) Agrigento.
21. Dott. Castellana Salvatore fu Giuseppe (cat. 6ª) Palma Montechiaro.
22. Prof. Castronovo Alfonso fu Salvatore (cat. 8ª) Agrigento.
23. Dott. Cognata Gius. Calogero fu Giuseppe (cat. 6ª) Sciacca.
24. Dott. Combatti Lorenzo di Calogero (cat. 6ª) Agrigento.
25. Crescimanno Stefano di Domenico (cat. 9ª) S. Margherita di Belice.
26. Cucchiara Giuseppe fu Giuseppe (cat. 8ª) Agrigento.
27. Ten. colonnello Curcio Antonio fu Alfonso (cat. 4ª) Canicattì.
28. Dott. D'Angelo Emanuele fu Giovanni (cat. 6ª) Agrigento.
29. De Stefani Francesco fu Calogero (cat. 8ª) Agrigento.
30. Dimino Carlo fu Antonino (cat. 6ª) Sciacca.
31. Di Stefano Angelo di Filippo (cat. 8ª) Agrigento.
32. Di Stefano Luigi di Giovanni (cat. 8ª) Comitini.
33. Dott. Fazio Angelo di Pietro Giuseppe (cat. 6ª) Canicattì.
34. Primo capitano Ferrara Antonino di Felice (cat. 9ª) Sciacca.
35. Primo capitano Gaglio Carmelo Alfredo fu Michele (cat. 8ª) Agrigento.
36. Capitano Gennaula Giuseppe di Antonino (cat. 8ª) Licata.
37. Dott. Gerardi Gaetano di Calogero (cat. 6ª) Sciacca.
38. Gianferrara Guglielmo fu Filippo (cat. 8ª) Agrigento.
39. Giubeca Giacomo fu Filippo (cat. 8ª) Agrigento.
40. Dott. Grillo Calogero fu Luigi (cat. 6ª) Recalmuto.
41. Guarino Calogero fu Filippo (cat. 8ª) Sciacca.
42. Iovinello Nicolò fu Pietro (cat. 8ª) Agrigento.
43. Dott. Leo Gaetano fu Biagio (cat. 6ª) Cattolica Eraclea.
44. Prof. Livatino Alfonso di Rosario (cat. 8ª) Canicattì.
45. Lo Cicero Michele fu Andrea (cat. 8ª) Agrigento.
46. Notaio Lo Iacono Francesco fu Michele (cat. 6ª) Bisacquino.
47. Dott. Macaluso Enrico fu Salvatore (cat. 4ª) Racalmuto.
48. Dott. Maglienti Nicolò Antonio fu Antonino (cat. 6ª) Sciacca.
49. Maiorca Corrado di Luigi (cat. 8ª) Agrigento.
50. Dott. Mangiaracina Girolamo di Agostino (cat. 6ª) Sambuca di Sicilia.
51. Prof. Manfrino Attilio fu Luigi (cat. 8ª) Agrigento.
52. Mangione Giuseppe fu Vincenzo (cat. 8ª) Agrigento.
53. Prof. Marino Antonino di Antonino (cat. 6ª e 8ª) Licata.
54. Prof. Marrone Giuseppe fu Gaetano (cat. 6ª) Naro.
55. Maggiore Martines Tommaso fu Giuseppe (cat. 8ª) Agrigento.
56. Primo capitano Martorana Antonino fu Pietro (cat. 8ª) Cianciana.
57. Mauceri Corrado fu Vincenzo (cat. 8ª) Agrigento.
58. Centurione Mazzocchio Francesco fu Giuseppe (cat. 8ª) Casteltermini.
59. Prof. Marzola Gioacchino fu Gioacchino (cat. 8ª) Agrigento.
60. Ing. Mazzola Giuseppe di Emanuele (cat. 6ª) Ribera.
61. Miccichè Giovanni fu Francesco (cat. 9ª) Favara.
62. Minacapilli Antonino fu Paolo (cat. 8ª) Agrigento.
63. Mirabile Alessandro fu Accursio (cat. 8ª) Agrigento.
64. Dott. Morgante Luigi di Antonio (cat. 6ª) Porto Empedocle.
65. Ing. Nastri Antonio di Giuseppe (cat. 6ª) Agrigento.
66. Dott. Nastri Salvatore fu Luigi (cat. 6ª) Agrigento.
67. Ten. colonnello Natale Salvatore (cat. 8ª) Agrigento.
68. Noto Francesco fu Sebastiano (cat. 8ª) Agrigento.
69. Dott. Noto Silvio fu Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Agrigento.
70. Dott. Palminteri Adolfo di Liberatore (cat. 6ª) Menfi.
71. Dott. Panitteri Girolamo fu Mariano (cat. 8ª) Agrigento.
72. Passarello Giuseppe fu Salvatore (cat. 8ª) Aragona.
73. Patti Giuseppe fu Luigi (cat. 8ª) Agrigento.
74. Pinto Vincenzo fu Francesco (cat. 8ª) Agrigento.
75. Pitruzzella Salvatore fu Calogero (cat. 8ª) Agrigento.
76. Polizzi Giovanni fu Giovanni (cat. 8ª) Agrigento.
77. Quartararo Giuseppe fu Francesco (cat. 8ª) Agrigento.
78. Randazzo Gaspare fu Amedeo (cat. 8ª) Agrigento.
79. Dott. Restivo Calogero fu Pietro (cat. 6ª e 8ª) Agrigento.
80. Dott. Riggio Michele fu Gaetano (cat. 6ª e 8ª) Agrigento.
81. Dott. Rinaldi Giovanni fu Pietro (cat. 6ª) Castrofilippo.
82. Dott. Rocca Emilio fu Antonio (cat. 6ª) Sciacca.
83. Dott. Salvago Vittorio di Pietro (cat. 6ª) Agrigento.
84. Dott. Sandri Attilio fu Luigi (cat. 6ª) Agrigento.
85. Sanna Gaspare fu Luigi (cat. 8ª) Sciacca.
86. Dott. Savatteri Enzo fu Cirino (cat. 6ª) Agrigento.
87. Savona Francesco di Baldassare (cat. 8ª) Sciacca.
88. Scaglia Onofrio fu Giovanni (cat. 7ª) Agrigento.
89. Notaio Scaglione Salvatore di Michele (cat. 6ª) Sciacca.
90. Scalzo Michele fu Antonino (cat. 8ª) Agrigento.
91. Dott. Sciascia Cesare fu Emanuele (cat. 6ª) Agrigento.
92. Sciascia Giuseppe di Dionisio (cat. 8ª) Agrigento.
93. Notaio Sciascia Oreste fu Emanuele (cat. 6ª) Agrigento.
94. Sclafani Carmelo fu Gaetano (cat. 8ª) Agrigento.
95. Dott. Sillitti Angelo fu Ignazio (cat. 6ª) Ravanusa.
96. Dott. Sillitti Liborio di Salvatore (cat. 6ª) Campobello di Licata.
97. Dott. Sortino Alfonso di Pietro (cat. 6ª) Sciacca.
98. Prof. Sortino Giuseppe di Mario (cat. 6ª) Palma Montechiaro.
99. Staltesi Andrea di Luigi (cat. 6ª) Sciacca.
100. Straquadaino Giovanni di Antonino (cat. 8ª) Agrigento.
101. Terrasi Salvatore fu Angelo (cat. 8ª) Agrigento.
102. Ing. Traina Nicolò di Giuseppe (cat. 6ª) Cammarata.
103. Ing. Vaiola Rosario fu Salvatore (cat. 6ª) Palma Montechiaro.
104. Dott. Venezia Accursio di Saverio (cat. 6ª) Sciacca.
105. Dott. Vento Pietro Leone fu Melchiorre (cat. 6ª) Sciacca.
106. Veronica Annibale fu Giacinto (cat. 8ª) Agrigento.
107. Dott. Vetrano Giovanni fu Baldassare (cat. 6ª) Sciacca.
108. Vinci Giuseppe fu Calogero (cat. 8ª) Naro.
109. Vinti Leopoldo di Amedeo (cat. 8ª) Agrigento).
110. Volpe Giacchino di Luigi (cat. 8ª) Agrigento.

Circolo di Trapani.

1. Prof. Accardo Antonio fu Francesco (cat. 8ª) Trapani.
2. Agneci Alberto fu Innocenzo (cat. 8ª) Trapani.
3. Dott. Aiuto Giuseppe fu Antonino (cat. 6ª) Trapani.
4. Prof. Albergamo Francesco di Giacomo (cat. 8ª) Trapani.
5. Prof. Amico Antonino di Antonino (cat. 6ª e 8ª) Monte S. Giuliano.
6. Dott. Amodei Benedetto di Pietro (cat. 6ª) Trapani.
7. Amodeo Giuseppe fu Gaspare (cat. 8ª) Trapani.
8. Amodeo Giuseppe fu Nicolò (cat. 6ª) Trapani.
9. Amodeo Leonardo di Giuseppe (cat. 8ª) Trapani.

10. Angelo Nicolò fu Gaspare (cat. 8ª) Trapani.
11. Prof. Angugliaro Rosario fu Vincenzo (cat. 8ª) Trapani.
12. Asaro Paolo di Leopoldo (cat. 8ª) Trapani.
13. Ten. di vascello Badali Pietro fu Francesco (cat. 8ª) Marsala.
14. Prof. Barrabini Giuseppe fu Francesco (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
15. Dott. Barrovecchio Baldassarre fu Saverio (cat. 6ª) Trapani.
16. Dott. Bonsignore Domenico di Giulio (cat. 6ª) Castelvetrano.
17. Prof. Cangemi Luigi di Nicolò (cat. 8ª) Trapani.
18. Capitano Caporale Dante di Massimiliano (cat. 8ª) Trapani.
19. Ing. Cappello Saverio fu Filippo (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
20. Cappitelli Gaspare di Vito (cat. 8ª) Trapani.
21. Ing. Caruso Francesco di Edmondo (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
22. Caruso Girolamo fu Paolo (cat. 8ª) Trapani.
23. Prof. Cascio Antonino fu Rosario (cat. 6ª) Salemi.
24. Prof. Caselli Vincenzo di Salvatore (cat. 6ª) Castelvetrano.
25. Prof. Castorina Riccardo di Salvatore (cat. 8ª) Trapani.
26. Cavasino Salvatore di Pietro (cat. 8ª) Marsala.
27. Prof. Coci Carlo fu Filippo (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
28. Dott. Coniglio Francesco Paolo di Giuseppe (cat. 8ª) Alcamo.
29. Prof. Corso Luca di Giuseppe (cat. 8ª) Trapani.
30. Prof. Corso Nicolò di Salvatore (cat. 8ª) Trapani.
31. Corte Vito di Ignazio (cat. 8ª) Trapani.
32. D'Angelo Nicolò fu Alberto (cat. 8ª) Trapani.
33. Prof. D'Angelo Salvatore fu F. Paolo (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
34. Ing. De Cristoforis Costantino fu Giovanni (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
35. De Santis Vincenzo fu Carmelo (cat. 6ª) Trapani.
36. Diana Alfonso di Gaetano (cat. 8ª) Trapani.
37. Di Gaetano Pietro fu Marco (cat. 6ª) Trapani.
38. Prof. Di Stefano Benedetto di Salvatore (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
39. Prof. Di Stefano Francesco di Stefano (cat. 8ª) Trapani.
40. Dott. Ditta Antonino di Leonardo (cat. 6ª e 9ª) Calatafimi.
41. Ing. Fasulo Antonio fu Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
42. Dott. Fici Saverio di Antonino (cat. 6ª) Marsala.
43. Ing. Fiore Mancini Angelo di Emanuele (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
44. Fiorino Matteo di Luigi (cat. 8ª) Trapani.
45. Dott. Fundaro Giuseppe fu Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Alcamo.
46. Gallina Vincenzo di Francesco (cat. 8ª) Trapani.
47. Prof. Gandolfo Nicolò di Antonio (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
48. Dott. Garaffa Vincenzo fu Giuseppe (cat. 6ª) Trapani.
49. Ing. Gauci Nunzio fu Nunzio (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
50. Ing. Genovese Eugenio Giuseppe di Rocco (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
51. Gentile Antonio fu Paolo (cat. 8ª) Trapani.
52. Giacomarro Gaspare di Vincenzo (cat. 8ª) Trapani.
53. Prof. Giardina Salvatore di Felice (cat. 8ª) Trapani.
54. Gibilisco Sebastiano fu Sebastiano (cat. 8ª) Trapani.
55. Giuliana Ignazio di G. Battista (cat. 8ª) Trapani.
56. Dott. Granozzo Giuseppe fu Tommaso (cat. 6ª) Santa Ninfa.
57. Guaiana Giovanni fu Salvatore (cat. 8ª) Trapani.
58. Dott. Guida Carlo fu Leonardo (cat. 6ª) Trapani.
59. Dott. Incagnane Francesco fu Alberto (cat. 6ª) Trapani.
60. Ing. Lampiasi Giuseppe di Gaetano (cat. 6ª) Salemi.
61. La Noce Giuseppe fu Giacomo (cat. 8ª) Trapani.
62. Lauria Giovanni fu Angelo (cat. 8ª) Trapani.
63. Li Bassi Ernesto di Giuseppe (cat. 4ª) Calatafimi.
64. Prof. Lipari Giovanni fu Andrea (cat. 8ª) Trapani.
65. Prof. Livatino Salvatore fu Calogero (cat. 8ª) Trapani.
66. Lo Forte Gaetano di Salvatore (cat. 8ª) Trapani.
67. Prof. Lombardo Nicolò di Franco (cat. 8ª) Trapani.
68. Longo Gustavo di Giuseppe (cat. 8ª) Trapani.
69. Prof. Luppino Michele fu Giuseppe (cat. 8ª) Trapani.
70. Prof. Macioce Giovanni fu Ambrogio (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
71. Melendez Luigi fu Michele (cat. 8ª) Trapani.
72. Dott. Messana Filippo di Antonino (Cat. 6ª) Castelvetrano.
73. Dott. Miceli Ignazio di Antonino (cat. 6ª) Trapani.
74. Miraglia Costantino fu Antonino (cat. 8ª) Trapani.
75. Prof. Mirrione Ignazio di Antonino (cat. 8ª) Trapani.
76. Notaio Molinari Giuseppe fu Pietro (cat. 6ª) Partanna.
77. Ten. colonnello Montagna Ugolino di Giuseppe (cat. 8ª) Trapani.
78. Morana Raffaele di Giuseppe (cat. 8ª) Trapani.
79. Centurione Oneto Carmelo di G. Battista (cat. 8ª) Alcamo.
80. Notaio Pace Giacomo fu Antonino (cat. 6ª) Trapani.
81. Dott. Pace Michele di Antonino (cat. 6ª) Trapani.
82. Prof. Palma G. Battista di Antonino (cat. 6ª e 8ª) Castelvetrano.
83. Palumbo Francesco fu Giuseppe (cat. 8ª) Trapani.
84. Prof. Pampalone Antonino di Vito (cat. 8ª) Trapani.
85. Prof. Pellegrino Vincenzo di Vito (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
86. Pintacuda Gaetano fu Giuseppe (cat. 8ª) Trapani.
87. Pizzitola Giovanni fu Baldassarre (cat. 8ª) Trapani.
88. Dott. Polizzi Vincenzo di Antonino (cat. 6ª) Marsala.
89. Prof. Poma Ignazio di Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
90. Maggiore Pucci Giovanni fu Alessandro (cat. 8ª) Trapani.
91. Dott. Purpura Giuseppe di Rosario (cat. 6ª) Trapani.
92. Seniore Ramo Carlo di Luciano (cat. 8ª) Mazzara del Vallo.
93. Rizzuto Ignazio di Nicolò (cat. 8ª) Trapani.
94. Rodi Salvatore fu Pietro (cat. 8ª) Trapani.
95. Ruffo Roberto di Enrico (cat. 8ª) Trapani.
96. Prof. Russo Giovanni fu Vincenzo (cat. 8ª) Trapani.
97. Prof. Sabba Salvatore fu Francesco (cat. 8ª) Trapani.
98. Saccani Angelo fu Giovanni (cat. 8ª) Trapani.
99 Saieva Adolfo di Achille (cat. 8ª) Trapani.
100. Prof. Salini Luigi di Angelo (cat. 8ª) Trapani.
101. Dott. Sammartano Mario di Vittorio (cat. 6ª) Trapani.
102. Sandias Isidoro fu Giuseppe (cat. 6ª) Trapani.
103. Prof. Scalabrino Rosario fu Salvatore (cat. 6ª e 8ª) Trapani.
104. Scuderi Giuseppe di Ignazio (cat. 8ª) Trapani.
105. Scuderi Salvatore fu Alberto (cat. 8ª) Trapani.
106. Spezia Orazio di Antonino (cat. 8ª) Trapani.
107. Tomaselli Salvatore di Salvatore (cat. 8ª) Trapani.
108. Prof. Tullio Pasquale fu Giuseppe (cat. 8ª) Trapani.
109. Dott. Varia Gaspare di Antonino (cat. 6ª) Partanna.
110. Zichichi Nicolò fu Giuseppe (cat. 8ª) Trapani.

Circolo di Caltanissetta.

1. Agnello Santo di Giuseppe (cat. 8ª) Caltanissetta.
2. Dott. Agnello Paolo di Giuseppe (cat. 6ª) Caltanissetta.
3. Aiala Alessandro di Sebastiano (cat. 3ª) Enna.

4. Aiala Giovanni fu Antonio (cat. 4ª) Caltanissetta.
5. Dott. Albertini Francesco di Fortunato (cat. 6ª) Caltanissetta.
6. Aldisio Francesco di Vincenzo (cat. 8ª) Enna.
7. Capitano Alecci Mario di Angelo (cat. 8ª) Enna.
8. Ing. Amico Giuseppe fu Carmelo (cat. 7ª) Caltanissetta.
9. Dott. Assunto Alfredo fu Rosario (cat. 6ª) Caltanissetta.
10. Aurea Battista fu Salvatore (cat. 8ª) Caltanissetta.
11. Baiardo Leonardo di Vincenzo (cat. 8ª) Enna.
12. Dott. Ballati Giuseppe fu Salvatore (cat. 6ª) Caltanissetta.
13. Dott. Barbara Giuseppe fu Giuseppe (cat. 6ª) Caltanissetta.
14. Maggiore Barbasso Salvatore fu Antonino (cat. 8ª) Caltanissetta.
15. Primo capitano Barone Pietro fu Giovanni (cat. 8ª) Caltanissetta.
16. Blandino Michele fu Emanuele (cat. 8ª) Caltanissetta.
17. Notaio Borragine Luigi di Ignazio (cat. 6ª) Mazzarino.
18. Buratti Carlo di Francesco (cat. 8ª) Caltanissetta.
19. Buscemi Angelo fu Alfonso (cat. 7ª) Caltanissetta.
20. Cacace Vincenzo fu Luca (cat. 8ª) Caltanissetta.
21. Dott. Cacciato Antonino fu Gioacchino (cat. 7ª) Caltanissetta.
22. Dott. Cammarata Antonio fu Michele (cat. 6ª) Caltanissetta.
23. Ing. Camilleri Rosario fu Giuseppe (cat. 6ª) Caltanissetta.
24. Dott. Canto Antonio di Pasquale (cat. 6ª) Caltanissetta.
25. Primo capitano Carrubba Salvatore fu Paolo (cat. 8ª) Caltanissetta.
26. Prof. Cesareo Nicolò fu Placido (cat. 6ª) Caltanissetta.
27. Prof. Ciminello Guido di Antonino (cat. 6ª) Caltanissetta.
28. Coco Angelo di Mariano (cat. 8ª) Caltanissetta.
29. Costa Giuseppe fu Francesco (cat. 8ª) Caltanissetta.
30. Dott. Curcuruto Filippo di Mauro (cat. 6ª) Caltanissetta.
31. Curatolo Giuseppe fu Giovanni (cat. 8ª) Caltanissetta.
32. Ing. Curto Pancrazio di Giuseppe (cat. 6ª) Caltanissetta.
33. Dott. Dato Salvatore di Filippo (cat. 6ª) Caltanissetta.
34. Ing. Deleo Giuseppe fu Raffaele (cat. 6ª) Caltanissetta.
35. Maggiore Delitala Ettore fu Giuseppe (cat. 8ª) Caltanissetta.
36. Dott. Dellaira Giuseppe fu Antonio (cat. 6ª) Caltanissetta.
37. Ing. Dellutri Giuseppe di Calogero (cat. 6ª) Caltanissetta.
38. Dibilio Giuseppe fu Vincenzo (cat. 7ª) Caltanissetta.
39. Di Francesco Paolo di Francesco Paolo (cat. 8ª) Caltanissetta.
40. Dott. Di Giulio Angelo fu Eduardo (cat. 6ª) Caltanissetta.
41. Dott. Di Rocco Angelo fu Salvatore (cat. 6ª) Caltanissetta.
42. D'Onofrio Gaetano fu Giulio (cat. 8ª) Caltanissetta.
43. Farina Luigi di Giuseppe (cat. 6ª) Enna.
44. Fiocchi Angelo fu Giacomo (cat. 7ª) Caltanissetta.
45. Ing. Fiocchi Giuseppe fu Giacomo (cat. 6ª) Caltanissetta.
46. Gallo Michele fu Michele (cat. 8ª) Caltanissetta.
47. Gargarelli Giuseppe fu Luigi (cat. 8ª) Caltanissetta.
48. Capitano Geraci Michele fu Biagio (cat. 8ª) Caltanissetta.
49. Ing. Giannone Francesco fu Salvatore (cat. 6ª) Caltanissetta.
50. Dott. Giannone Liborio fu Salvatore (cat. 6ª) Caltanissetta.
51. Giustolisi Rosario fu Giuseppe (cat. 8ª) Nicosia.
52. Greco Giuseppe di Sebastiano (cat. 7ª) Nicosia.
53. Gurgone Michele fu Ignazio (cat. 3ª) Nicosia.
54. Prof. La Barbera Calogero di Carmelo (cat. 6ª) Caltanissetta.
55. La Fauci Sebastiano di Antonino (cat. 8ª) Enna.
56. Dott. La Fisca Calogero fu Calogero (cat. 6ª) Caltanissetta.
57. La Fisca Lorenzo fu Pietro (cat. 8ª) Caltanissetta.
58. La Motta Giovanni Giorgio fu Gaetano (cat. 4ª) Nicosia.
59. La Rosa Alfio fu Antonino (cat. 8ª) Nicosia.
60. Latragna Ernesto fu Mauro (cat. 8ª) Caltanissetta.
61. La Villa Francesco fu Salvatore (cat. 8ª) Caltanissetta.
62. Notaio Leone Corrado fu Francesco (cat. 6ª) Nicosia.
63. Licitri Pasquale fu Salvatore (cat. 8ª) Caltanissetta.
64. Prof. Lucifora Giuseppe fu Luigi (cat. 8ª) Caltanissetta.
65. Dott. Maiorana Salvatore di Arcangelo (cat. 6ª) Enna.
66. Ing. Marcuccio Giuseppe fu Luigi (cat. 6ª e 8ª) Caltanissetta.
67. Dott. Marrocco Salvatore di Giuseppe (cat. 6ª) Caltanissetta.
68. Dott. Mastrosimone Giuseppe fu Alfonso (cat. 6ª) Caltanissetta.
69. Prof. Mazzone Giuseppe fu Carlo (cat. 6ª) Caltanissetta.
70. Dott. Mazzone Lorenzo fu Carlo (cat. 6ª) Caltanissetta.
71. Prof. Melendez Salvatore fu Michele (cat. 6ª) Gela.
72. Mercurio Carmelo fu Francesco (cat. 8ª) Caltanissetta.
73. Miccichè Pietro di Ferdinando (cat. 8ª) Enna.
74. Mormino Francesco fu Raimondo (cat. 7ª) Caltanissetta.
75. Prof. Natoli Gioacchino di Antonino (cat. 6ª e 8ª) Nicosia.
76. Dott. Nicosia Emilio fu Cataldo (cat. 6ª) Caltanissetta.
77. Nigrelli Paolo di Pietro (cat. 8ª) Nicosia.
78. Nocilla Attilio fu Luigi (cat. 8ª) Caltanissetta.
79. Capitano Nuncibello Antonino di Nicolò (cat. 8ª) Caltanissetta.
80. Pace Emanuele fu Nicolò (cat. 8ª) Caltanissettta.
81. Parlagreco Liborio fu Concetto (cat. 8ª) Caltanissetta.
82. Patanè Michelangelo di Sebastiano (cat. 8ª) Caltanissetta.
83. Pernice Rosario di Michele (cat. 8ª) Enna.
84. Petrantoni Angelo fu Michele (cat. 7ª) Caltanissetta.
85. Dott. Pinsero Guglielmo fu Ottavio (cat. 6ª) Caltanissetta.
86. Dott. Pisani Filippo fu Raffaele (cat. 6ª) Caltanissetta.
87. Polizzi Filippo fu Salvatore (cat. 8ª) Caltanissetta.
88. Dott. Polizzi Ignazio fu Federico (cat. 6ª) Caltanissetta.
89. Prof. Pollicino Vincenzo di Giuseppe (cat. 6ª) Gela.
90. Ponzio Antonino di Paolo (cat. 8ª) Centuripe.
91. Dott. Potenza Liborio di Stefano (cat. 6ª) Caltanissetta.
92. Primo capitano Pulci Giuseppe fu Calogero (cat. 8ª) Caltanissetta.
93. Prof. Rabuazzo Mario di Anastasio (cat. 8ª) Nicosia.
94. Rama Luigi fu Liborio (cat. 8ª) Caltanissetta.
95. Capitano Rampello Francesco di Giuseppe (cat. 8ª) Enna.
96. Ing. Randazzo Francesco di Francesco (cat. 6ª e 8ª) Nicosia.
97. Rapisarda Bartolomeo di Vito (cat. 6ª) Enna.
98. Prof. Renda Vincenzo di Carlo (cat. 8ª) Enna.

99. Primo capitano Rio Carmelo fu Eugenio (cat. 8ª) Caltanissetta.
100. Rizzo Virgilio di Salvatore (cat. 8ª) Caltanissetta.
101. Salerno Antonino di Salvatore (cat. 8ª) Caltanissetta.
102. Saporito Angelo di Benedetto (cat. 8ª) Mazzarino.
103. Sbriziolo Carmelo fu Marco (cat. 8ª) Caltanissetta.
104. Ing. Scarlata Eduardo fu Salvatore (cat. 6ª) Caltanissetta.
105. Dott. Scarpinati Angelo fu Michele (cat. 6ª) Caltanissetta.
106. Capitano Scarsi Stefano fu Domenico (cat. 8ª) Caltanissetta.
107. Prof. Scelfo Carmelo fu Salvatore (cat. 6ª e 8ª) Nicosia.
108. Schillaci Carlo Alberto fu Salvatore (cat. 8ª) Caltanissetta.
109. Sollima Giuseppe fu Salvatore (cat. 8ª) Caltanissetta.
110. Sposito Michele fu Giuseppe (cat. 8ª) Caltanissetta.
111. Surano Giuseppe fu Vincenzo (cat. 8ª) Caltanissetta.
112. Sutera Paolo di Angelo (cat. 8ª) Leonforte.
113. Ing. Taramelli Valerio fu Antonino (cat. 6ª) Caltanissetta.
114. Tocco Salvatore fu Nicolò (cat. 8ª) Caltanissetta.
115. Tortora Ettore di Giovanni (cat. 8ª) Enna.
116. Ing. Turchio Luigi fu Luigi (cat. 6ª e 8ª) Caltanissetta.
117. Valenza Nicola fu Giovanni (cat. 8ª) Caltanissetta.
118. Vassallo Pietro fu Luigi (cat. 4ª) San Cataldo.
119. Vizzini Gerlando fu Ferdinando (cat. 8ª) Caltanissetta.
120. Capitano Zangara Vincenzo di Giosuè (cat. 8ª) Enna.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 207 Giustizia, foglio n. 190. — COLONNA.

(10219)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1931.
Norme di esecuzione del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, relativo alla razionale ripartizione delle mattazioni di bestiame bovino nei vari Comuni del Regno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le corporazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, col quale è data facoltà di emanare le norme di esecuzione del R. decreto-legge medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, il bestiame bovino mattato nel Regno è distinto in due categorie:

a) soggetti con tutti i denti incisivi da latte;
b) soggetti con uno o più denti incisivi da adulto.

Art. 2.

La percentuale minima di bestiame bovino nazionale, resa obbligatoria dall'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, si applica, separatamente, per ciascuna delle due categorie di cui all'articolo precedente, ed è calcolata distintamente sul numero dei capi bovini di cui ciascuna persona, nel corso di ogni settimana, richieda la mattazione.

Art. 3.

Al veterinario direttore del pubblico macello è fatto obbligo di non consentire la mattazione di bovini di provenienza estera in limiti superiori alla quota risultante dalla applicazione della percentuale che sarà stabilita per il bestiame nazionale in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931. n. 1551. Egli è inoltre tenuto ad osservare, nella determinazione di detta quota, le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4.

Al veterinario direttore del pubblico macello è fatto obbligo di istituire e di tenere costantemente aggiornato un registro nel quale dovranno essere annotati, separatamente per ciascuna settimana, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto, i nomi di coloro per conto dei quali ha luogo la mattazione, con la indicazione del numero e della categoria dei capi mattati.

Art. 5.

Quando sorgano dubbi sulla provenienza dei bovini presentati alla mattazione, decide insindacabilmente il veterinario direttore del macello, senza alcun pregiudizio, per altro, della competenza della autorità giudiziaria in caso di reato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno 1° gennaio 1932 - Anno X.

Roma, addì 20 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(10234)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1931.
Percentuale minima di bestiame bovino nazionale da utilizzarsi nelle mattazioni effettuate nei vari Comuni del Regno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, che reca disposizioni relative alla razionale ripartizione delle mattazioni di bestiame bovino in tutti i Comuni del Regno;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle mattazioni di bestiame bovino, effettuate in ciascun Comune del Regno, per la produzione di carni destinate al consumo, è resa obbligatoria, fino a nuova disposizione, la utilizzazione di una percentuale minima dell'85 per cento di bestiame bovino nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno 1° gennaio 1932.

Roma, addì 20 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(10235)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1931.
Approvazione di nuove norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 344 del R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175, che approva il testo unico di legge per la finanza locale;

Ritenuta la necessità di alcune nuove norme provvisorie per l'applicazione del predetto testo unico in materia d'imposte di consumo, a complemento di quelle stabilite col precedente decreto Ministeriale 19 settembre 1931;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Decretano:

Sono approvate le seguenti norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. — *p. Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

Norme provvisorie aggiunte di applicazione del Testo Unico per la finanza locale, in materia di imposte di consumo.

Ai fini della retta applicazione delle imposte di consumo in base al T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla Finanza locale, si dettano le seguenti norme aggiuntive, con speciale riguardo alle voci di nuova istituzione e a quelle già contemplate dal R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, che, per effetto del cennato T. U., hanno subìto modificazioni.

I. — GENERALITA'.

Si rammenta anzitutto che la tariffa massima di cui all'art. 95 del citato T. U. ha semplice carattere normativo e generico e deve perciò servire essenzialmente di guida per la formazione delle tariffe comunali aventi forza esecutiva.

Pertanto non sono ammissibili semplici riferimenti alla detta tariffa massima, ma invece la concreta tariffa che ogni singolo Comune intende adottare, deve contenere ben precisate le voci o parti di voci che si vogliono tassare, con la opportuna indicazione dei relativi generi e con quelle declaratorie che, nelle speciali condizioni ed usi locali, valgano ad eliminare eventuali ragioni di dubbio o di incertezza; ciò anche in relazione a quanto è detto appresso circa la graduazione delle aliquote per una stessa voce.

Conviene anche ricordare che le aliquote portate dalla tariffa (salvo gli speciali aumenti previsti dagli articoli 23 e 24 del T. U.) rappresentano il limite massimo di tassazione e che quindi, subordinatamente alle disposizioni degli articoli 255 e 256 del citato T. U. concernenti l'applicazione delle sovrimposte fondiarie, è in facoltà dei Comuni di fissarle in misura inferiore, secondo le esigenze dei rispettivi bilanci, come pure di graduarle secondo le qualità e il pregio delle merci o derrate comprese in una stessa voce, giusta l'art. 22 del T. U. medesimo.

Occorre ancora rilevare che per i generi tassabili in base al valore, questo deve determinarsi sulla media dei prezzi dell'anno precedente, accertati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa. Sulla base di detti valori i Comuni debbono stabilire, nella propria tariffa, in cifra concreta e fissa, l'aliquota dell'imposta per unità di misura entro il limite percentuale previsto dalla legge.

Ad esempio se il valore medio di un determinato genere è di L. 1000 il quintale e la percentuale di tassazione portata dalla legge è tre, i Comuni non potranno stabilire una aliquota per quintale maggiore di L. 30, e nella tariffa dovranno indicare: il valore medio, la percentuale di tassazione secondo legge e l'aliquota, per unità di misura, che intendono stabilire.

È ovvio poi aggiungere che nei casi di prodotti, le cui varie specie abbiano valori tra loro assai diversi, si dovranno formare gruppi comprendenti le qualità più omogenee e così stabilire medie distinte per ciascun gruppo, al fine di evitare che, prese tutte insieme le varie specie, si ottenga una media tratta da valori troppo discordanti tra loro, come ad esempio, per i formaggi le cui qualità più pregiate hanno valori molto più alti delle qualità ordinarie.

Si avverte da ultimo che nella deliberazione con la quale viene approvata la tariffa comunale dovrà essere indicata la popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno, che per ora è quello del 1921, tenuto conto delle eventuali successive variazioni nella circoscrizione territoriale in dipendenza del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383.

II. — BEVANDE.

VINO. — Poichè ai sensi della tariffa-tipo portata dal T. U. sulla Finanza locale, il vino, salva la speciale tassazione per i vini spumanti in bottiglia, va colpito da imposta in misura uniforme, senza alcun riguardo alla sua qualità, ai caratteri intrinseci, alla ricchezza alcoolica e ai recipienti diversi in cui sia contenuto, alla voce « Vino » non deve essere aggiunta alcun'altra specificazione, come « comune », « in fusti », ecc.

Ad evitare poi incertezze e contestazioni, occorre indicare nella tariffa, sotto apposite voci, le rispettive aliquote per i prodotti nominati nell'art. 96 del T. U. (mosto, mosto concentrato, uva fresca destinata alla vinificazione, vinello, mezzo vino, posca, agresto, sidro ed altre bevande fermentate ricavate dalle frutta) secondo le percentuali fissate dal detto art. 96 e con avvertenza che in forza delle disposizioni dell'art. 22, per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca devesi sempre osservare la proporzionalità stabilita dalla legge.

Alla voce « vinello, mezzo vino, posca e agresto » devesi inoltre far seguire la seguente nota: « Dette bevande sono esenti da imposta quando non superino due gradi di alcoolicità ».

Alla voce « Uva fresca destinata alla vinificazione » occorre far seguire: *a)* l'elenco delle uve da tavola che sarà determinato, sentita la Cattedra ambulante di agricoltura; *b)* la nota relativa alla esenzione delle uve atte alla vinificazione destinate al consumo come frutta, in conformità di quanto è previsto dal primo comma del già citato art. 96.

VINI SPUMANTI IN BOTTIGLIA. — La relativa voce deve essere con tali parole formulata senza alcuna aggiunta o specificazione, completandola però con la declaratoria seguente: « Per vini spumanti in bottiglia si intendono lo « champagne », e tutti i vini spumanti « tipo champagne » contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo « Champenoise » e chiuse con tappo assicurato con filo metallico », giusta il quarto comma del detto articolo 96.

ALCOOL, ACQUAVITE E LIQUORI. — A tale voce debbono seguire apposite note per chiarire:

1° che l'imposta non può in ogni caso essere inferiore a quella applicabile su corrispondente quantità in volume di vino;

2° che la forza alcoolica del liquido deve essere determinata con l'alcoolometro di Gay Lussac, alla temperatura di 15°.

Accertamento della quantità delle bevande contenute in bottiglia.

Ad eliminare poi ogni dubbio ed incertezza circa l'accertamento delle quantità per le bevande presentate alla tassazione in bottiglie, converrà, in fine della categoria bevande, richiamare la disposizione dell'art. 106 del R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, in base alla quale le bottiglie di capacità da un quinto di litro a mezzo litro sono considerate come mezzo litro o mezza bottiglia, quelle di capacità superiore a mezzo litro e sino ad un litro come un litro o una bottiglia, quelle di capacità superiore ad un litro e sino a due litri come due litri o due bottiglie, mentre le bottiglie di capacità inferiore ad un quinto di litro o superiore a due litri si calcolano come fusti e in conseguenza la quantità tassabile è quella reale contenuta nei detti recipienti.

III — CARNI.

Per la riscossione dell'imposta sulle bestie da macello possono seguirsi due sistemi: la tassazione a « capo » o la tassazione « a peso vivo ».

Però non è ammissibile per una stessa qualità di bestie la contemporanea adozione dei due suaccennati metodi, salva unicamente l'eccezione prevista dall'art. 97 del T. U. secondo cui il Comune, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può stabilire per i maiali ad uso particolare, e sino a due per ogni famiglia e per ogni anno, aliquote a capo inferiori a quelle normali entro il limite massimo di riduzione del 50 per cento.

Notisi per altro che qualunque sia il sistema che il Comune adotti per la riscossione dell'imposta sulle bestie macellate in luogo, occorre nondimeno che nella tariffa siano incluse anche le voci per le corrispondenti carni macellate fresche, con aliquote proporzionalmente corrispondenti a quelle stabilite per le relative specie tassate a capo, qualora il Comune adotti il sistema a capo, dovendo dette voci servire di base per la tassazione delle carni degli animali morti per infortunio o per malattia e per le altre di bassa macelleria, delle carni semplicemente cotte o riposte in iscatole, delle carni provenienti da altri Comuni o dall'estero e per quelle congelate.

Inoltre alle voci relative alle carni macellate fresche va fatta seguire apposita declaratoria riproducente le disposizioni dei comma 4°, 5° e 6° dell'art. 97 del T. U., tenendo presente che le riduzioni della imposta della metà e di un terzo rispettivamente previste dal citato articolo per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate debbono essere operate, previo l'aumento del 20 per cento, allorquando tali carni provengano da bestie macellate in altri Comuni od all'estero, come normalmente si verifica per le carni congelate.

Avvertesi ancora che adottandosi per tutte o talune specie di bestie il sistema della tassazione « a peso », le aliquote massime sono quelle riportate nella tariffa massima per le bestie a peso vivo, essendo esse già diminuite, in confronto di quelle della carne macellata fresca, del 20 per cento per i vitelli, i suini e gli ovini e del 40 per cento per gli altri bovini e gli equini.

Si richiama infine l'attenzione sulla disposizione del n. 5 dell'art. 30 del T. U., nel quale alla dicitura « le carni preparate nei *grandi stabilimenti* » usata al n. 5 dell'art. 16 (sub 16) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, è stata sostituita quella: « le carni preparate negli *stabilimenti all'uopo attrezzati* ».

Di questa modificazione, con la quale il legislatore ha inteso riferirsi più che alla importanza dello stabilimento, alla idonea sua attrezzatura per la lavorazione delle carni, converrà tener conto per una meno rigida e restrittiva applicazione dell'art. 90 del già citato Regolamento generale daziario.

IV. — PESCE CONSERVATO.

Per la tassazione dei pesci conservati la tariffa massima stabilisce due voci: una con aliquote minori per i pesci salati ordinari (baccalà, stoccafisso, aringhe, sarde, salacche salate ed altri pesci salati ordinari), l'altra, con più elevate aliquote, per i pesci diversi da quelli sopra nominati o diversamente conservati.

Considerata la varietà dei valori delle diverse qualità di pesci, che, pur rientrando nell'ambito dell'una o dell'altra delle categorie sopra accennate, formano gruppi aventi valori medi notevolmente dissimili, si richiama quanto è detto al paragrafo I, circa la convenienza di istituire apposite sottovoci comprendenti gruppi di pesci che abbiano valori affini.

In particolare per quanto riguarda la tassazione delle acciughe e delle sardine sott'olio (intere o a filetti), tenuta presente la media generale dei prezzi sensibilmente inferiore a quella degli altri « pesci comunque conservati » e che più si approssima al valore di alcune qualità di pesci della voce seguente (stoccafisso) sarà istituita nelle tariffe comunali apposita voce intermedia per le dette acciughe e sardine sott'olio, con aliquote di poco superiori a quelle dei pesci salati ed in ogni caso non eccedenti — secondo la classe dei Comuni — L. 45, 40, 35, 30, 25, 20 il q.le.

Inoltre resta inteso che in ottemperanza all'art. 40 del T. U., il limite di quantità, oltre il quale rendesi obbligatoria la bolletta di accompagnamento, per i trasporti dei pesci conservati in genere è fissato in Kg. dieci a peso lordo per ciascun trasporto globalmente considerato.

V. — DOLCIUMI.

CIOCCOLATO. — Relativamente al cioccolato, è da tener presente che i soli elementi distintivi fissati dalla tariffa-tipo ai fini della diversa tassazione sono quelli della forma e del peso e che pertanto dovrà essere tassato con aliquote non oltre L. 75, 65, 50, 40, 30, 20, secondo la classe dei Co-

muni, il cioccolato in polvere e quello in tavolette, bastoni o mattoni di peso superiore a grammi 25, anche se il cioccolato stesso risulti fabbricato con l'aggiunta di altre sostanze, come latte, mandorle, nocciole ecc., oppure comunque aromatizzato.

Conseguentemente il cioccolato in forme come sopra, ma di peso inferiore od eguale ai 25 grammi e quello in forme diverse dalle su accennate, ricade sotto la più elevata tassazione prevista dalla tariffa legale alla voce: *b*) altro.

Biscotti. — Fra i biscotti di qualità comune debbono comprendersi esclusivamente i biscotti secchi di lunga conservazione senza farcitura nè copertura, intendendosi per copertura lo strato esterno di cioccolato, zucchero o altra sostanza di cui a volte sono, in tutto o in parte, ricoperti i biscotti stessi.

Pertanto i biscotti diversi da quelli di lunga conservazione, nonchè i biscotti di lunga conservazione quando siano farciti o in tutto o in parte ricoperti, come si è innanzi specificato, vanno classificati tra i fini, passibili quindi di maggiore tassazione.

Pasticcerie e dolciumi in genere. — Fra le « pasticcerie » e i dolciumi in genere si comprendono tutte le preparazioni commestibili nella cui composizione rientri lo zucchero, il miele o altre sostanze dolcificanti, all'infuori dei biscotti di qualità comune come sopra designati, qualunque sia la loro forma, la composizione e la durata di conservazione, i confetti, le caramelle, le frutta candite, i marrons glacès, ecc.

Non sono peraltro tassabili le marmellate, le conserve e gelatine di frutta, le frutta conservate nel proprio sugo, in mostarda, nello sciroppo, nello spirito o nei liquori (salvo per questi due ultimi generi la tassazione dello spirito o dei liquori) in quanto detti prodotti sono essenzialmente costituiti dalle frutta, non comprese tra i generi imponibili, mentre, sia per la loro natura, sia per la lavorazione ed il loro impiego alimentare non presentano le caratteristiche vere e proprie dei dolciumi nè di questi hanno il pregio, a differenza delle frutta candite e dei marrons glacès, che invece vanno classificati, come si è detto, tra i dolciumi.

VI. — FORMAGGI E LATTICINI.

Richiamato quanto è detto al paragrafo 1° « Generalità » circa la discriminazione delle varie specie di formaggi aventi valori affini e circa la determinazione concreta delle aliquote di tassazione, è da avvertire che per prodotti similari al burro, esenti da imposta, debbono intendersi i così detti « burri artificiali » o surrogati del burro (burri di margarina, di cocco, di palma e simili). Si avverte inoltre che sono da escludersi dalla tassazione i sottoprodotti del formaggio, facilmente deperibili, di scarso valore nutritivo, di consumo popolare a prezzo generalmente poco elevato, la cui produzione si limita ad un ristretto periodo di tempo, come, ad esempio, la ricotta fresca.

Come è dichiarato nell'art. 32 del T. U. s'intende per produttore, ai fini della applicazione delle imposte di consumo, soltanto il produttore delle bevande vinose ricavate dalle uve dei fondi propri o da esso coltivati. In rapporto agli altri generi tassati, i produttori o fabbricanti rientrano in genere nella categoria dei commercianti all'ingrosso, sottoposti, tra l'altro, alla tenuta del registro di carico e scarico.

Negli speciali riguardi dei formaggi è tuttavia da considerare che non tutte le qualità sono portate al consumo così come vengono prodotte, ma debbono essere sottoposte ad ulteriori lavorazioni, quali la salagione, la stagionatura e maturazione.

Siffatte operazioni che richiedono un periodo più o meno lungo di tempo non si compiono generalmente dallo stesso produttore, ma presso altri ed in luoghi diversi da quelli di produzione, ed implicano perciò una serie di trasferimenti del prodotto, quando ancora non è compiuto il processo di fabbricazione, per renderlo atto al consumo.

In vista di che è da ammettere che l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico vada limitato in confronto dei veri e proprii grossisti, di coloro cioè che acquistano i formaggi già pronti pel consumo per rifornirne di regola i commercianti al minuto ed anche farne cessione ai privati consumatori, in quanto solo da queste operazioni sorge il diritto all'applicazione del tributo cui è connesso l'obbligo del registro suaccennato.

Nè tale concessione deve ritenersi esclusa ove i fabbricanti, salatori o stagionatori di formaggi, come talora potrebbe accadere, vendessero o cedessero eventualmente qualche piccola partita di formaggi freschi o stagionati a commercianti al minuto od a consumatori diretti, restando peraltro ben inteso che per queste sporadiche vendite o cessioni dovrebbe essere senz'altro pagata l'imposta su obbligatoria denunzia degli interessati.

Che se invece detti fabbricanti, salatori o stagionatori vendessero a privati consumatori o rifornissero commercianti al minuto non sporadicamente ma in via abituale, venendo così a rivestire anche la qualità di grossisti nei sensi sovradetti, è ovvio che saranno pure essi soggetti agli stessi obblighi dei grossisti, compresa la tenuta del registro di carico e scarico.

Quanto infine alla legittimazione dei trasporti dei formaggi e latticini in genere, disponesi, conformemente a quanto è stato stabilito nei riguardi dei « Pesci conservati », che la bolletta di accompagnamento è obbligatoria soltanto per i trasporti che superino kg. dieci al lordo dei recipienti od imballaggio.

VII. — ENERGIA ELETTRICA E GAS-LUCE.

Le relative voci vanno riportate nelle tariffe comunali con la precisa ed integrale designazione della tariffa massima legale, giacchè l'imposta di consumo è soltanto applicabile sull'energia elettrica consumata per illuminazione e sul gas-luce consumato per illuminazione e riscaldamento.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sulla energia elettrica e sul gas-luce occorre che i Comuni, qualora non vi avessero già provveduto, adottino lo speciale regolamento prescritto dal tuttora vigente art. 38 del regolamento generale daziario approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, da formularsi secondo le norme generali indicate negli articoli 70 a 78 dello stesso regolamento e da trasmettersi al Ministero, per l'omologazione, dopo l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.

VIII. — MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE.

Per tale voce vale la definizione dell'art. 34 del ricordato Regolamento generale daziario, avvertendo che la dizione: « materiali per costruzioni edilizie » adottata dal Testo Unico in confronto di quella più generica « materiali da costruzione » di cui alla tariffa-tipo allegata al R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, ha l'unico scopo di evitare che possano eventualmente ritenersi soggette alla imposta costruzioni diverse da quelle edilizie, come le costruzioni navali.

Secondo il disposto dell'art. 39 del Testo Unico l'imposta si riscuote in base a computo metrico e mediante liqui-

dazione da farsi a lavoro ultimato, e, per le riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Codice civile, mediante abbonamento obbligatorio.

E siccome può presentarsi il caso di opere o di lavori edilizi pei quali non sia possibile la misurazione vuoto per pieno oppure a metri quadrati di superficie coperta (lettere *a*) e *b*) dell'art. 55 del Regolamento 25 febbraio 1924, n. 540) ed ove per tali opere e lavori non intendasi adottare la forma di tassazione prevista dalla successiva lettera *c*), n. 1, occorre che accanto alle aliquote globali, stabilite a m³ o a m², figurino in tariffa anche le voci delle singole specie di materiali.

Beninteso che tra le opere e lavori di cui innanzi non vanno comprese le riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Codice civile, per le quali l'imposta è applicata mediante abbonamento obbligatorio, a sensi del capoverso dell'art. 39 T. U.

Quanto poi alle aliquote si avverte che, sino a quando non entrerà in vigore il nuovo regolamento generale, i Comuni dovranno attenersi a quelle fissate dall'art. 56 del detto Regolamento generale daziario e dalla tariffa annessa alla legge daziaria del 1923 per le singole specie di materiali, con l'eventuale aumento del quarto.

Per quello che riguarda le aliquote fissate dal successivo art. 57, agli effetti dell'abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle ordinarie, si manterrà l'aliquota di L. 0,05 per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato, per i Comuni delle classi *A, B, C, D,* mentre per i Comuni delle altre classi si adotterà l'aliquota di L. 0,03 per m.² aumentate anch'esse eventualmente di un quarto.

Si fa presente inoltre in rapporto a tali riparazioni che la forma di abbonamento mediante pagamento di un canone annuo ragguagliato alla quantità media di materiali occorrenti per la manutenzione, può adottarsi solo quando la tariffa preveda aliquote di tassazione per i singoli materiali.

Da ultimo si avverte che ai Comuni che non vi avessero già provveduto è fatto obbligo di adottare lo speciale regolamento prescritto dall'art. 38 del Regolamento generale daziario, da formularsi secondo le norme dei successivi articoli 54 a 69 e che tanto su detto regolamento quanto su le tariffe dovrà sentirsi il parere dell'Ufficio tecnico di finanza prima di sottoporle all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e alla omologazione del Ministero.

IX. — MOBILI.

Ferma la facoltà dei Comuni di riscuotere l'imposta di consumo sui mobili o con lo speciale sistema previsto dall'art. 43 del Testo Unico o con quello normale di cui al precedente art. 40, si chiarisce anzitutto che nella voce di cui trattasi debbono ritenersi compresi soltanto i mobili veri e propri, che servono normalmente all'uso e all'ornamento degli appartamenti, negozi, esercizi, teatri, uffici, stabilimenti e simili, senza riguardo alla materia di cui sono composti, nonchè le parti dei detti mobili, finite o non, sempre quando appariscano predisposte in modo da palesare l'uso cui sono destinate.

Pertanto mentre rientrano fra i mobili gli specchi incorniciati o no, le aste per le cornici e le cornici, ne vanno invece esclusi le macchine, gli attrezzi ed utensili industriali e agricoli, gli strumenti musicali, compresi i pianoforti, gli armoniums, le pianole e simili nonchè i grammofoni, gli apparecchi radio e le altre macchine parlanti.

Sono del pari esclusi dalla categoria « mobili » i bigliardi, i quadri (salvo la tassazione delle cornici), gli orologi di qualsiasi forma, gli attrezzi ed utensili domestici, le stoviglie e così anche i sopramobili di qualsiasi specie e materia e cioè gli oggetti destinati ad esser posti come ornamento sui mobili senza che di questi costituiscano parte essenziale ed indispensabile.

Si ritiene in linea generale che lo speciale metodo di riscossione dell'art. 43 T. U. sia preferibile; a questo riguardo si fa presente l'opportunità di non raggiungere l'aliquota massima del 4 % se non nei casi previsti dagli articoli 255 e 256 del T. U., dato che il metodo di accertamento sul valore è più perfetto di quello a tariffa.

Ove non si reputi opportuno applicare il predetto metodo, allo intento di ottenere uniformità di criteri nella tassazione a tariffa dei mobili, i Comuni dovranno attenersi alla seguente classificazione nella quale, per ognuna delle tre suddivisioni, è pure indicata a fianco l'aliquota massima di tassazione desunta dai valori medi generali:

a) *Mobili comuni* (quintale L. 45). Vi si comprendono i mobili di qualunque specie e materia ad eccezione di quelli compresi nelle voci successive.

b) *Mobili di ferro, ghisa e acciaio,* in qualunque modo lavorati anche con ornamenti di altri metalli (quintale L. 30).

c) *Mobili fini* (quintale L. 140). Vi si comprendono i mobili di ebano, amaranto, arariba rosa, legno ferro, palissandro, palma, legno santo ed olivo, nonchè quelli fatti con qualsiasi legno purchè in tutto o in parte dorati o argentati ovvero intarsiati di avorio, tartaruga, madreperla.

Ferma l'esenzione di cui al n. 8 dell'art. 29 del T. U., per i mobili usati, esclusi quelli di pregio, posti in vendita da commercianti muniti della licenza speciale per tale ramo di commercio, le aliquote di tariffa vanno ridotte del 50 %.

X. — SAPONI FINI E PROFUMERIE.

Premesso che giusta decreto Ministeriale n. 17427 del 21 dicembre 1931-X l'imposta sul consumo dei saponi fini e delle profumerie dovrà essere riscossa con il sistema dell'abbonamento obbligatorio, si dichiara:

1° che per saponi fini devono intendersi i saponi per uso personale (da toilette) o comunque profumati, in essi compresi i saponi, le creme e le polveri per barba.

Soggiungesi peraltro che non possono considerarsi profumati e quindi tassabili ancorchè non da toilette, quei saponi ai quali siano state aggiunte sostanze a scopo esclusivo di semplice correzione dei cattivi odori delle materie prime (grassi).

Vanno pure esclusi dalla tassazione i saponi medicinali, i quali non abbiano altro odore se non quello dei rispettivi medicamenti;

2° che le profumerie devono discriminarsi in due speciali voci, una per le profumerie solide e liquide non alcooliche e l'altra per le profumerie liquide alcooliche.

Quanto poi alle aliquote, queste dovranno essere determinate non oltre le misure massime sottoindicate, che sono state stabilite sulla base della media generale dei valori per ogni singola voce:

Saponi per uso personale (da toilette) o comunque profumati	L.	65 il q.le
Profumerie solide o liquide non alcooliche	»	135 »
Profumerie liquide alcooliche	»	200 »

XI. — PELLICCERIE.

Anche la tassazione delle pelliccerie, giusta il succitato decreto Ministeriale, deve effettuarsi col sistema dell'abbonamento obbligatorio.

Si fa presente che a tale abbonamento sono soggetti, a sensi del successivo paragrafo XII, tutti coloro che comunque vendono pelliccerie al privato consumatore, compresi gli industriali, artigiani e commercianti di oggetti di abbigliamento confezionati con pelliccerie.

Avvertesi inoltre che per gli invii di pelliccerie a scopo di scelta, esposizione e simili gli Uffici delle imposte dovranno consentire la temporanea importazione. Quanto poi ai movimenti di pelliccerie usate effettuati per ragioni di custodia o di riparazione è inteso che essi sono liberi da ogni vincolo o formalità.

Analogamente a quanto è stato disposto nei riguardi dei « Saponi fini e profumerie » la voce « pelliccerie » va discriminata come appresso, tenendo presente che le relative aliquote non potranno superare quelle sottoindicate:

Pelliccerie confezionate o non:

a) di capra e agnello	per kg.	L.	2 —
b) di coniglio, lepre, gatto . . .	»	»	4 —
c) di astrakan	»	»	40 —
d) di castoro, chinchilla reale, ermellino, zibellino, kolinski, lontrasealskin (foca), martora del Canadà, pekan, volpe argentata naturale, volpe azzurra naturale, visone	»	»	80 —
e) altre	»	»	6 —

XII. — ABBONAMENTO OBBLIGATORIO.

L'art. 44 del T. U. prevede due sorta di abbonamenti obbligatori: uno di carattere generale e senz'altro applicabile in confronto di tutti coloro che commerciano in un determinato genere soggetto all'imposta e l'altro di carattere particolare, applicabile caso per caso in riguardo a particolari condizioni dell'esercizio o alla sua ubicazione eccentrica, che ne rendano difficile o dispendiosa la vigilanza, e ciò indipendentemente dalla specie dei generi posti in vendita.

Per quest'ultima forma di abbonamento obbligatorio — già in essere in regime daziario — non occorrono particolari chiarimenti trattandosi di sistema che da lungo tempo è entrato nella pratica attuazione.

Relativamente invece all'abbonamento obbligatorio di carattere generale, occorre anzitutto tener presente che esso trova applicazione tanto in confronto degli esercenti al minuto quanto dei commercianti all'ingrosso, limitatamente però per questi ultimi alle quantità che vengono direttamente vendute o cedute ai privati consumatori e a quelle che sono consumate dagli stessi grossisti e dalle loro famiglie.

Soggiungesi che le quantità da prendere a base per la determinazione del canone di abbonamento, sono quelle vendute o cedute per il consumo in luogo e non pure quelle vendute o cedute per il consumo in altri Comuni.

Come è anche inteso che in regime del detto abbonamento obbligatorio generale per un determinato genere, le quantità che giungono nel Comune tanto per via ordinaria, quanto per ferrovia o a mezzo pacchi postali rimangono libere da imposta e da ogni vincolo e formalità se destinate a commercianti al minuto o all'ingrosso in quanto essi già assolvono l'imposta per abbonamento, mentre rimangono invece soggette all'imposta a tenore di tariffa se destinate a privati consumatori.

Al quale proposito converrà che gli Uffici delle imposte di consumo adottino particolari disposizioni e prendano in ispecie accordi con gli Uffici postali cui spetta la diretta applicazione e riscossione dell'imposta sui pacchi postali, al fine di evitare inconvenienti, possibili abusi o indebite percezioni d'imposta.

Considerato poi che l'abbonamento obbligatorio generale riguarderà generi che saranno ex novo assoggettati all'imposta col 1° gennaio p. v. in virtù del Testo Unico sulla Finanza locale, disponesi che i Comuni pubblichino prima della data suaccennata, oltre bene inteso le tariffe deliberate ed approvate nei modi consueti, apposito manifesto per invitare i commercianti all'ingrosso ed al minuto a presentare entro un congruo termine la dichiarazione di esercizio analogamente a quanto prescrive l'art. 193 del regolamento generale 25 febbraio 1924, n. 540.

In tale dichiarazione i commercianti indicheranno pure, nel loro stesso interesse, quegli elementi circa le forme, modalità ed entità del loro smercio, che ritenessero utili ad agevolare gli accordi per la fissazione del rispettivo canone.

Gli uffici delle imposte dovranno alla loro volta adoperarsi a che le trattative per l'abbonamento siano condotte sollecitamente, pur curando di fondare le loro richieste circa l'ammontare del canone su dati della maggiore attendibilità, onde evitare per quanto possibile il ricorso alla Commissione comunale di cui all'art. 278 del Testo Unico.

In ogni modo le eventuali contestazioni saranno prontamente sottoposte alla competente Commissione comunale, la quale dovrà pronunziarsi al più presto abbreviando al massimo il termine di 60 giorni fissato dall'art. 281 del Testo Unico.

I signori Prefetti vorranno spiegare la loro efficace azione affinchè le disposizioni di cui sopra siano scrupolosamente osservate, con viva raccomandazione altresì di decidere prontamente le vertenze della specie portate al loro giudizio in seconda ed ultima istanza.

Ed a questo riguardo si prescrive inoltre che i signori Prefetti, prima di emettere le loro decisioni, sentano il parere di un rappresentante delle Associazioni sindacali di primo grado dell'industria e del commercio, legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il territorio del Comune.

A sensi dell'ultimo comma del tuttora vigente art. 227 del regolamento generale 25 febbraio 1924, n. 540, i contribuenti nel corso della procedura per la determinazione del canone saranno tenuti a corrispondere il canone richiesto dall'ufficio, salvo conguaglio a controversia definita.

Peraltro, intervenuta la decisione di primo grado, il canone, a far tempo dal mese successivo a quello della notifica della decisione stessa, sarà dovuto nella misura fissata con tale decisione, salvo sempre il conguaglio tostochè il canone rimanga definitivamente stabilito sia pel decorso del termine per impugnare la decisione della Commissione comunale sia in base alla pronuncia del Prefetto, cui fosse stata tempestivamente sottomessa la vertenza in secondo grado.

Occorre ancora far rilevare che, durante le trattative fra il contribuente e l'ufficio delle imposte per la determinazione del canone come anche in seguito, è da escludere che si possa comunque applicare l'imposta a tariffa; ciò palesemente contrastando col sistema obbligatorio dell'abbonamento, il quale dovrà pur sempre avere effetto dal 1° gennaio 1932.

Come pure è da escludere che, in base a tale sistema, si possa esigere l'imposta sui generi esistenti al 1° gennaio stesso negli esercizi e nei depositi dei commercianti.

Avvertesi da ultimo che, per quanto non è esplicitamente dichiarato e disposto nel presente paragrafo, valgono le norme contenute nel capo II titolo IV del regolamento generale 25 febbraio 1924, n. 540 più volte citato.

XIII. — DIRITTI ACCESSORI.

Per l'applicazione dei diritti accessori, non è sufficiente il semplice riferimento all'art. 100 del Testo Unico.

L'indicazione di tali diritti, limitatamente a quelli che la classe di ciascun Comune comporta e che il Comune stesso intende effettivamente applicare, va invece riportata in calce alla tariffa con l'aggiunta della seguente nota: « Per l'applicazione dei su indicati diritti accessori saranno osservate le norme e le limitazioni di cui agli articoli 18 e 210 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924, n. 540, sempre quando i suggelli, le marcazioni ed i contrassegni siano effettivamente applicati e le operazioni di assistenza non rientrino negli ordinari compiti di vigilanza degli Uffici delle imposte. In ogni caso i diritti in parola non sono dovuti quando si addivenga alla riscossione dell'imposta sotto forma di abbonamento ».

XIV. — BOLLETTE DI ACCOMPAGNAMENTO.

Com'è noto, in forza delle disposizioni contenute negli articoli 35, 37 e 40 del Testo Unico, i trasporti da uno ad altro Comune delle bevande, delle carni, del pesce comunque conservato e dei formaggi e latticini debbono essere notificati dall'Ufficio delle imposte del Comune di origine a quello di destinazione e provvisti di apposita bolletta di accompagnamento.

Precisato pertanto che rimangono liberi i trasporti da Comune a Comune delle bestie vive, dei dolciumi in genere, dei mobili, delle profumerie, dei saponi, delle pellicceríe, e, naturalmente, dei materiali da costruzione, e richiamate le istruzioni provvisorie per l'applicazione del menzionato Testo Unico per quanto particolarmente concerne le modalità circa l'uso di detta bolletta secondo il modello annesso alle istruzioni medesime, conviene chiarire che il rilascio della bolletta stessa è sempre e comunque obbligatorio, senza riguardo al fatto se i generi sono effettivamente tassati nel Comune di origine od in quello di destinazione, nella intesa però che detto obbligo riferiscesi unicamente ai trasporti dei generi da uno ad altro Comune, in maniera che per quant'altro riguarda invece i trasporti delle merci tassate nell'ambito territoriale dello stesso Comune, rimangono ferme le istruzioni obbligatorie emanate per l'applicazione del Regio decreto 20 marzo 1930, n. 141.

Ciò premesso, soggiungesi che la bolletta di accompagnamento deve essere rilasciata per ogni singolo destinatario e per il luogo di definitiva destinazione, anche quando per effettuare il trasporto delle merci occorra servirsi successivamente di mezzi diversi (veicoli, autoveicoli, ferrovie, tranvie, navi, imbarcazioni ecc.), mentre è ovvio rilevare che tanto nel caso di cambiamento di destinazione dell'intero carico durante il trasporto, come nel caso di frazionamento dei generi per diverse destinazioni, le originarie bollette dovranno essere presentate all'Ufficio delle imposte del Comune più prossimo, il quale provvederà a convertirle in altre, secondo le nuove destinazioni, facendo i necessari riferimenti sui documenti presentati che andranno restituiti al Comune di origine, e su quelli emessi, ai quali sarà poi dato il loro normale esito.

Relativamente ai trasporti di bevande alcooliche, è poi da avvertire che l'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre tutte le volte che dette bevande sono scortate da bollette di legittimazione rilasciate agli effetti delle imposte di fabbricazione.

Quanto poi ai formaggi e latticini ed ai pesci comunque conservati, tenute presenti le avvertenze di cui ai precedenti paragrafi IV e VI, secondo cui il limite di quantità, oltre il quale rendesi obbligatoria la bolletta di accompagnamento, viene fissato in chilogrammi dieci al lordo per ciascun trasporto globalmente considerato, resta inteso che detto limite non è a confondersi coi limiti di tolleranza previsti dal titolo III capo III delle norme provvisorie 19 settembre 1931, concernenti l'esonero dall'imposta per le piccole quantità portate a mano, e che pertanto ricorre il pagamento delle imposte medesime anche per le quantità dei detti generi esonerate dall'obbligo della bolletta di accompagnamento.

Rilevato poi che per le merci spedite mediante pacchi postali non è fatto obbligo delle bollette di accompagnamento, in quanto sulle dette merci l'imposta viene riscossa a cura della stessa Amministrazione postale, giusta l'art. 46 del Testo Unico, confermasi che per le merci trasportate con qualsiasi mezzo pubblico, la bolletta di accompagnamento deve essere unita ai relativi documenti di trasporto.

A tal riguardo dichiarasi che, a seguito di ulteriori accordi coll'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, anche essa per i trasporti effettuati sulla propria rete seguirà la norma generale suaccennata, restando così esonerata dal trasmettere agli Uffici delle imposte di consumo l'elenco delle merci tassate giunte alle stazioni, di cui alle succitate istruzioni provvisorie del 19 settembre 1931.

Stanti però le adeguate garanzie derivanti dall'obbligo di unire le bollette di accompagnamento alle lettere di vettura, è ovvio che è venuta a cessare, nei confronti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la necessità di far luogo ad investigazioni nell'interno delle stazioni e loro dipendenze e ad altri riscontri nei registri; per cui debbono ritenersi decadute le disposizioni previste nell'art. 242 del regolamento generale daziario, salva peraltro in casi di fondati sospetti di frode la facoltà di eseguire, col consenso dei capi delle stazioni e coll'autorizzazione — ove occorra — della competente autorità giudiziaria, gli accertamenti che si rendessero necessari.

Allo scopo di evitare che le imprese dei trasporti possano essere coinvolte in responsabilità penali, pel caso di rilevate trasgressioni, sarà infine opportuno che i Comuni provvedano tempestivamente a rendere noto che col 1° gennaio p. v. tutti indistintamente i vettori non possono effettuare trasporti di generi per i quali sia prescritta la bolletta di accompagnamento senza che siano loro consegnate le bollette medesime, le quali dovranno in ogni caso seguire il trasporto, anche se per esso non vengano emessi appositi documenti.

XV. — RIMANENZE DI GENERI SOGGETTI A IMPOSTA DAL 1° GENNAIO 1932.

Premesso che giusta l'art. 21 del T. U. è data facoltà ai Comuni di deliberare l'applicazione delle nuove imposte ai generi tassati esistenti negli esercizi di vendita al minuto e all'ingrosso nel giorno in cui entrano in vigore le variazioni di tariffa, e rilevato che da siffatta imposizione debbono rimanere comunque esclusi i generi di nuova tassazione pei quali siasi adottato il sistema dell'abbonamento, o quello speciale previsto dall'articolo 43 del T. U., questo Ministero in vista delle attuali condizioni economiche, riterrebbe non essere il caso in via generale di far luogo alla applicazione dell'imposta sui quantitativi di generi esistenti nei detti esercizi.

Ad ogni modo, qualora vagliate le particolari circostanze locali nonchè le esigenze dei propri bilanci i Comuni ravvisassero di non poter prescindere dall'imposizione del tributo sulle rimanenze di tutti o di taluni dei generi compresi nelle voci di nuova istituzione (pesce conservato, formaggi e latticini e mobili), dovranno essere adottati opportuni temperamenti nei seguenti sensi:

1° Nei riguardi dei summenzionati generi che risultassero essere stati a suo tempo assoggettati all'antico dazio di consumo, i Comuni disporranno che, agli effetti della liqui-

dazione dell'imposta, l'attuale consistenza delle rimanenze negli esercizi che già erano in attività anteriormente al 1° aprile 1930, sia diminuita di una congrua percentuale al minimo del 50 %;

2° Per i suindicati debiti d'imposta dovranno essere stabilite adeguate facilitazioni, accordandosi il pagamento a rate entro l'anno 1932.

(10233)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1931.

Designazione di membri del Consiglio della Corporazione dello spettacolo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1930 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1931) che costituisce la Corporazione dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1931 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1931) con il quale viene modificata la composizione del Consiglio della Corporazione dello spettacolo;

Visto l'art. 46 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Ritenuta la necessità che a far parte del Consiglio della Corporazione dello spettacolo siano chiamati anche i direttori generali del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 7 del decreto Ministeriale 6 dicembre 1930, modificato dal decreto Ministeriale 30 maggio 1931, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Corporazione, oltre del presidente, si compone:

a) di dodici membri, designati dal Consiglio generale della Federazione nazionale fascista dell'industria del teatro, del cinematografo ed affini, dei quali dieci esercenti imprese industriali rappresentate dalla detta Federazione e tra essi un capocomico;

b) di otto membri designati dal Direttorio della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria del teatro e del cinematografo, a norma dell'articolo 12, lettera *g*), dello statuto-tipo della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 79; di essi sei saranno scelti tra i prestatori d'opera iscritti ad una delle associazioni dipendenti dalla detta Federazione;

c) di quattro membri designati dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti a norma dell'art. 15, capoverso, dello statuto della detta Confederazione, approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2721;

d) di un rappresentante la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, designato dal Comitato di presidenza, ai sensi dell'art. 20, lettera *b*), dello statuto approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

e) di un rappresentante la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, designato dal presidente a norma dell'art. 15 dello statuto approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2726;

f) del presidente della Società degli autori;

g) del presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

h) del presidente dell'Opera nazionale del Dopolavoro;

i) dei direttori generali del Ministero delle corporazioni;

l) del delegato corporativo centrale dell'industria;

m) di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale.

Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(10227)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1843 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bancovich Mario di Giacomo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bancocich Mario di Giacomo e di Antonia Puzzer, nato a Grisignana il 18 novembre 1899 e residente a Grisignana, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bancovich in « Bancovini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Antonia Craievich di Giorgio e fu Maria Giugovez, nata a Grisignana il 29 maggio 1897 ed ai figli, nati a Grisignana: Mario, il 23 giugno 1920; Maria, il 29 ottobre 1923; Antonio, il 18 aprile 1926; Ida, il 18 aprile 1926 (gemelli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8932)

N. 411 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Dobrillovich Matteo fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisi-

gnana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Dobrillovich Matteo fu Matteo e della fu Angela Biloslavo, nato a Piemonte (Grisignana) il 15 novembre 1848 e residente a Piemonte (Grisignana), di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dobrillovich in « Bonelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla seconda moglie Caterina Vigini fu Antonio e fu Maria Antonaz, nata a Piemonte (Grisignana) il 21 dicembre 1870, ai figli nati a Piemonte (Grisignana: Matteo, il 26 febbraio 1893; Antonio, il 15 gennaio 1898; Caterina, il 9 settembre 1904; Mario, il 24 marzo 1907, nonchè al figlio Giovanni della defunta prima moglie Domenica Crisanaz, nato a Piemonte (Grisignana) il 26 aprile 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8937)

N. 179 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giadressich Giuseppe fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Giadressich Giuseppe fu Giovanni e di Domenica Delmoro, nato a Gallesano (Pola) il 19 gennaio 1877 e residente a Gallesano (Pola), n. 91, di condizioni oste, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Giadressich in « Andreani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Angela Capolicchio fu Pietro e fu Natalia Zanetti, nata a Gallesano (Pola) il 21 luglio 1884 ed ai figli nati a Gallesano (Pola) Adolfo, l'11 maggio 1908; Mario, il 22 ottobre 1910; Vittorio, il 2 aprile 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8943)

N. 1615 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Brecevich Natale di Simone;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Brecevich Natale di Simone e di Maria Jucus, nato a Antignana il 26 gennaio 1895 e residente a Verno (Pisino), di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Brecevich in « Bresciani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Barbara Russaz fu Pietro e di Barbara Ritossa, nata a Vermo il 17 agosto 1897; ai figli: Regina, nata a Pola il 20 marzo 1921; Maria, nata a Vermo il 17 maggio 1924; Giovanni, nato a Vermo il 13 marzo 1926; ai fratelli nati ad Antignana: Simone, l'8 ottobre 1906; Vittorio, il 28 giugno 1908 ed alla sorella Caterina, nata ad Antignana il 26 aprile 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8952)

N. 200 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Radessich Francesco fu Girolamo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Radessich Francesco di Girolamo e della fu Giovanna Malusà, nato a Pola il 17 dicembre 1886 e residente a Pola, via Carpaccio n. 21, di condizione commerciante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Radessich in « Malusa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Antonia Silkoni di Sigismondo e di Antonia Sebelia, nata a Pola il 3 gennaio 1892 ed alle figlie nate a Pola: Giovanna, il 25 maggio 1908; Liliana, il 13 novembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8953)

N. 291 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sinosich Giovanni fu Luca;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Sinosich Giovanni fu Luca e della fu Eufemia Zicovich, nato a Mondellebbotte (Visignano) il 19 settembre 1869 e residente a Visignano, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sinosich in « Di Luca ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8954)

N. 63 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Tonsig Carolina fu Carlo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Tonsig Carolina fu Carlo e di Maria Luxich, nata a Marzana d'Istria (Dignano) il 1° ottobre 1894 e residente a Pola, via Epulo, n. 34, di condizione insegnante elementare, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tonsig in « Toselli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8955)

N. 59 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Trost Giuseppe fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Albona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Trost Giuseppe fu Giovanni e fu Maria Filippich, nato a Pola il 24 aprile 1906 e residente in Albona, via G. Verdi n. 77, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Trost in « Toscani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8975)

N. 92 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Vidmar Bruno-Dante di Enrico;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1

e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Vidmar Bruno-Dante di Enrico e di Antonia Derndich, nato a Pisino il 26 febbraio 1905, residente a Montona d'Istria, di condizione milite M. V. S. N., è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vidmar in « Vidmari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8982)

N. 82 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Voivoda Giuseppe fu Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Voivoda Giuseppe fu Pietro e della fu Lucia Cecovin, nato a Montona d'Istria il 28 novembre 1889, residente a Montona d'Istria, di condizione usciere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Voivoda in « Duchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla seconda moglie Maria Pissach di Antonio e di Antonia Faraguna, nata a Montona d'Istria il 15 febbraio 1890 e al figlio Lucio della prima defunta moglie, Paola Biasiol, nato a Montona d'Istria, il 4 gennaio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8983)

N. 67 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Valcovich Marcello di Enrico;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Valcovich Marcello di Enrico e di Francesca Braian, nato a Pola il 12 settembre 1899, residente a Pirano, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Valcovich in « Vallani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Caterina Corsi di Pietro e di Caterina Parenzan, nata a Pirano l'8 novembre 1902 ed al figlio Licio, nato a Pirano il 9 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8984)

N. 50 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zuccon Antonio fu Santo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Zuccon Antonio fu Santo e fu Maria Radossevich, nato a Modolino (Pola) il 5 giugno 1878, residente a Pola, via Prato Sette Moreri, di condizione impiegato comunale è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuccon in « Zucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Anna Bolcich fu Matteo e di Angelica Vuletich, nata a Pola il 12 luglio 1891 ed al figlio Luciano, nato a Pola il 2 settembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8985)

N. 285 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Stocovich Domenico fu Lorenzo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Stocovich Domenico fu Lorenzo e fu Giacomina Fabris, nato a Dignano d'Istria il 19 gennaio 1873, residente a Dignano d'Istria, via Stancovich, 871, di condizione pensionato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Stocovich in « Stoppani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Fioranti di Domenico e di Filomena Giachin, nata a Dignano d'Istria il 24 dicembre 1881 ed alle figlie nate a Dignano d'Istria: Maria, il 23 febbraio 1907; Antonia, il 1° dicembre 1909; Giacomina, l'8 febbraio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8988)

N. 290 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sinosich Gaetano fu Luca;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che sieno state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Sinosich Gaetano fu Luca e fu Eufemia Zicovich, nato a Montellebotte (Visignano) il 10 ottobre 1882, residente a Visignano, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sinosich in « Di Luca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Antonia Laurencich fu Antonio e fu Antonia Bucurich, nata a Visinada il 13 gennaio 1891 e ai figli nati a Mondellebotte (Visignano): Luca, il 29 novembre 1913, Giovanni, il 30 novembre 1919 ed Eufemia, l'11 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8989)

N. 206 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Persich Vittorio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura, senza che sieno state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Persich Vittorio di Giuseppe e di Elisabetta Carolina Sartoretta, nato a Visinada il 28 marzo 1895, residente a Visinada, di condizione agricolo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Persich in « Persini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Gasparini Giovanna di Matteo e di Anna Maria Sabaz, nata a Visinada il 12 marzo 1895, ed ai figli nati a Visinada: Giovanni, il 17 agosto 1919; Maria, il 30 agosto 1921; Pietro, il 28 settembre 1923, Giuseppe, il 26 dicembre 1925; Marcello, l'8 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8990)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A' termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 19 dicembre corrente è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 5 novembre 1931, n. 1479, che approva il piano regolatore edilizio del vecchio abitato di Bari e detta delle norme per la relativa esecuzione.

(10245)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO

Determinazione dei noli massimi di 3ª classe pel trasporto degli emigranti durante il 1° quadrimestre 1932.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il primo quadrimestre dell'anno 1932 rimangono immutati nella misura fissata per l'ultimo quadrimestre dell'anno 1931.

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli di cui all'articolo precedente subiranno un aumento di L. 150 a posto, meno che per i piroscafi appartenenti alla terza categoria.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi viene confermata, in via provvisoria, conforme alla tabella, di cui all'art. 4 della precedente determinazione riguardante i noli massimi per il primo quadrimestre 1930.

Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

IL DIRETTORE GENERALE.

(10229)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 20 posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201, relativa ai concorsi per la nomina nei ruoli di gruppo *C* del personale subalterno invalido di guerra;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, circa il passaggio a categoria superiore e la sistemazione del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, e la tabella *A* ad esso allegata;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 20 posti di alunno d'ordine — di cui 9 in soprannumero (grado 13°, gruppo *C*) — nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

a) gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 4 o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale del ruolo di gruppo *C*, e siano, inoltre, giudicati meritevoli dal proprio Consiglio di amministrazione di partecipare al presente concorso;

b) coloro che, provvisti di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto, appartenevano alla data del 18 dicembre 1930, a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

c) il personale provvisto di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 4 che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso il Ministero delle corporazioni, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che, alla data del 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del personale del ruolo di gruppo *C*, dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni;

d) il personale di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), anche se non provvisto del titolo di studio, purchè eserciti da almeno due anni alla data del 18 dicembre 1930 attribuzioni proprie del ruolo di gruppo *C* delle Corporazioni e venga inoltre dal proprio Consiglio di amministrazione giudicato meritevole di partecipare al presente concorso.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dalla osservanza della condizione del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni (Divisione del personale e degli affari generali) la domanda in carta da bollo da L. 5 entro il 31 marzo 1932.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono, inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° diploma originale (o copia autentica) conseguito entro il 18 dicembre 1930 di licenza da scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso ai termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

Il personale straordinario che abbia diritto a prender parte al concorso, sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire alla istanza un certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio presso cui presta servizio, dal quale risultino indicate la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza e di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 e 8 del presente articolo e copia dello stato di servizio amministrativo.

Non occorre che producano la copia dello stato di servizio gli agenti subalterni del Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 3 e 4 maggio 1932 alle ore 9.

I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni (via della Stamperia n. 8) il 2 maggio 1932 nelle ore antimeridiane per prendere notizia dei locali dove si svolgeranno le prove.

Coloro che non abbiano inviato la fotografia ai sensi del precedente art. 4, n. 9, dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Art. 6.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Componimento italiano - Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.
2. Prova di dattilografia (su macchina o Olivetti o Remington o Underwood).

Prova orale.

Aritmetica - Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse.

Sistema metrico decimale.

Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata.

Rapporti e proporzioni. Media aritmetica e geometrica. Regola del tre semplice e composta.

Interessi semplici. Regola di sconto.

Nozioni di diritto pubblico - Potere legislativo e potere esecutivo. Il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche. Ordinamento del Ministero delle corporazioni: Direzioni generali e loro attribuzioni. Diritti e doveri dell'impiegato.

Carta del lavoro.

Prova facoltativa.

I candidati potranno inoltre richiedere di essere sottoposti ad una prova di stenografia.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che in seguito all'esito della prova facoltativa abbiano dimostrato di possedere sicura conoscenza della stenografia sarà assegnato un ventesimo di più nella votazione complessiva.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati nelle proporzioni e con le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 8.

I vincitori del concorso, salvo il disposto degli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale centrale del Ministero delle corporazioni con obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(10231)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.